Spedizione in abbonamento postale — Gruppo I Anno 116° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 21 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **838.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 7, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 7. — Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del rettore, che lo presiede;

b) di un professore di ruolo o fuori ruolo per ciascuna facoltà, designato collegialmente dai presidi della facoltà;

c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro fra le persone di riconosciuta competenza amministrativa e che non rivestano uffici di ruolo presso le università e gli istituti superiori;

d) di un rappresentante del consorzio universitario aquilano;

e) di un rappresentante, rispettivamente, della provincia e del comune dell'Aquila;

f) del direttore amministrativo.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica un biennio accademico.

I suoi componenti possono essere confermati.

Il rappresentante di cui alla lettera *c*), ove senza giustificati motivi non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **839**.

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1973, n. 1100, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 17, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo al finanziamento dei posti di perfezionamento:

Art. 18. — Qualora la Scuola intenda finanziare i posti di perfezionamento con borse o assegni ministeriali, emanerà i relativi bandi in conformità alle disposizioni di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **840**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 50 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di economia e commercio è aggiunto il seguente:

8) Istituto policattedra di economia applicata.

Art. 59 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Fisiologia applicata;
Epidemiologia;
Medicina sociale;
Igiene industriale;
Fisiopatologia ostetrica e ginecologica;
Neuroradiologia;
Psicoterapia;
Medicina sociale e preventiva;
Tossicologia industriale;
Istologia e tecniche di laboratorio;
Patologia speciale neurologica;
Semeiotica neurologica;
Fisiologia ed igiene del lavoro industriale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **841.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 123, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è modificato nel senso che dall'insegnamento di fisica viene tolto l'asterisco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 103

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **842.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 12 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Diritto dell'economia;
Diritto della previdenza sociale;
Analisi finanziaria e finanza aziendale;
Statistica matematica;
Tecnica dei cambi.

Art. 13 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma in statistica sono aggiunti i seguenti:

Elementi di calcolo delle probabilità;
Elementi di teoria dei campioni;
Controllo statistico delle qualità.

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia del diritto canonico medioevale;
Lingua a letteratura ceca;
Lingua e letteratura slovacca;
Storia dell'Europa orientale;
Storia della lingua russa;
Lingua e letteratura olandese;
Lingua ceca;
Lingua polacca;
Lingua serbo-croata;
Lingua danese;
Lingua svedese;
Lingua neo-greca;
Lingua francese;
Lingua inglese;
Lingua spagnola;
Lingua russa;
Lingua tedesca;
Lingua ungherese;
Lingua araba;
Lingua romena;
Lingua ebraica.

Art. 16 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Storia del diritto canonico medioevale;
Lingua e letteratura ceca;
Lingua e letteratura slovacca;
Storia dell'Europa orientale;

Storia della lingua russa;
Lingua e letteratura olandese;
Lingua ceca;
Lingua polacca;
Lingua serbo-croata;
Lingua danese;
Lingua svedese;
Lingua neo-greca;
Lingua francese;
Lingua inglese;
Lingua spagnola;
Lingua russa;
Lingua tedesca;
Lingua ungherese;
Lingua araba;
Lingua romena;
Lingua ebraica.

Art. 17 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti i seguenti:

Lingua e letteratura ceca;
Lingua e letteratura slovacca;
Storia dell'Europa orientale;
Storia della lingua russa;
Lingua e letteratura olandese;
Lingua ceca;
Lingua polacca;
Lingua serbo-croata;
Lingua danese;
Lingua svedese;
Lingua neo-greca;
Lingua francese;
Lingua inglese;
Lingua spagnola;
Lingua russa
Lingua tedesca;
Lingua ungherese;
Lingua araba;
Lingua romena;
Lingua ebraica.

Art. 18 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Antropologia culturale;
Psicolinguistica;
Teorie della personalità;
Storia del Cristianesimo;
Storia delle istituzioni politiche e sociali;
Storia della scienza e della tecnica;
Glottodidattica;
Metodologia e didattica delle lingue straniere;
Storia della storiografia;
Metodologia della ricerca storica;
Storia e tecnica dell'informazione.

Art. 19 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia del Cristianesimo;
Storia delle istituzioni politiche e sociali;
Storia della scienza e della tecnica;
Storia della storiografia;
Metodologia della ricerca storica;
Storia e tecnica dell'informazione;
Glottodidattica;
Metodologia e didattica delle lingue straniere;
Pedagogia comparata;
Pedagogia speciale;
Teorie della personalità;
Psicolinguistica;
Neuropsichiatria infantile.

Art. 20 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Storia della lingua francese;
Storia della lingua inglese;
Storia della lingua tedesca;
Glottodidattica;
Storia delle istituzioni politiche e sociali;
Metodologia e didattica delle lingue straniere;
Antropologia culturale;
Psicolinguistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 123

DECRETO-LEGGE 20 febbraio 1975, n. **19**.
Variazione delle aliquote di imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, numero 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le attuali aliquote di imposta di fabbricazione previste per gli apparecchi di accensione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote di imposta di fabbricazione per gli apparecchi di accensione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1971, n. 1198, citati nelle premesse, sono variate come segue:

a) per ogni accendisigari per autovetture . . . . da L. 300 a L. 600

b) per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione	da L. 400 a L. 800
c) per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*)	» 800 » 1.500
d) per ogni parte o pezzo di ricambio principale di apparecchi di accensione	» 100 » 150
e) per ogni accendigas per uso domestico	» 150 » 250
f) per ogni accendigas per uso domestico comunque incorporato o annesso a fornelli e forni a gas per uso di cucina . . .	» 600 » 1.000

Art. 2.

I distributori all'ingrosso dei prodotti di cui al precedente art. 1, devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a denunziare al competente ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, il quantitativo di apparecchi di accensione e relative parti o pezzi di ricambio principali ovvero di accendigas giacenti, alla data stessa, nei propri magazzini.

L'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denunzia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione della differenza di imposta dovuta ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni da tale notificazione, al pagamento della differenza di imposta dovuta in modo virtuale, mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

Per l'omissione della denunzia di cui al presente articolo, si applica la pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 100.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denunzia.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1975

LEONE

MORO — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 141

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1974.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 novembre 1973, concernente la concessione di un contributo straordinario al comune di Termini Imerese per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 19 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, con il quale il comune di Termini Imerese è stato autorizzato a contrarre un mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di un nuovo edificio giudiziario ed ha ottenuto un contributo straordinario annuo sul rateo d'ammortamento del mutuo medesimo;

Considerato che l'art. 5 del suddetto decreto ha subordinato il pagamento del contributo alla dimostrazione dei lavori eseguiti, da effettuarsi mediante produzione di stati di avanzamento;

Considerato che in base alle norme istitutive della Cassa depositi e prestiti il contributo da parte delle amministrazioni concedenti deve essere corrisposto a decorrere dall'inizio dell'ammortamento del prestito, in corrispondenza del periodo nel quale devono essere versate le rate di ammortamento da parte degli enti mutuatari;

Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto sopprimendone l'art. 5 ed indicando, altresì, una nuova decorrenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto interministeriale 19 novembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1974, è soppresso.

Art. 2.

Il termine di un anno relativo alla stipulazione del mutuo occorrente per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Termini Imerese decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Il termine di tre anni relativo all'ultimazione dei lavori per la costruzione del nuovo edificio giudiziario di Termini Imerese decorre dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 settembre 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1974
Registro n. 36 Giustizia, foglio n. 162

(989)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Proroga della gestione commissariale dell'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 2 febbraio 1974, con il quale veniva nominato, per la durata di un anno, il commissario dell'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri nella persona del prof. dott. Attilio Lovato;

Rilevato che, alla scadenza del termine fissato, non si è reso possibile l'adempimento di tutti i compiti inizialmente previsti tra i quali, in particolare, il perfezionamento dello statuto;

Ravvisata pertanto la necessità che la gestione commissariale venga prorogata per l'ulteriore periodo di un anno;

Decreta:

La gestione commissariale dell'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, affidata al prof. dott. Attilio Lovato con tutti i poteri della straordinaria gestione, è prorogata di un anno a decorrere dal 7 gennaio 1975.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

(987)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 169, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1974, con il quale il dott. Romano Brunelli, membro della citata commissione in rappresentanza dell'unione parmense degli industriali, è stato sostituito dal dott. Pier Paolo Bassanetti;

Vista la nota del 27 settembre 1974, n. I/4936/123, con la quale l'unione predetta prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione stessa, perché dimissionario, il proprio rappresentante dott. Pier Paolo Bassanetti con il dott. Vincenzo Simonazzi;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Simonazzi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Parma, quale rappresentante dei datori di lavoro (industriali), in sostituzione del dott. Pier Paolo Bassanetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(831)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1973, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 343;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Reggio Calabria presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Dieni dott. Gildo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Palombo ing. sup. Antonio, rappresentante del genio civile;

Malara comm. Diego, rappresentante della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura;

Zimbalatti dott. Vincenzo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Alvaro Giovanni, Romeo Giuseppe, Bova Giuseppe, Bagnato Carmelo, Aprile Giuseppe, Chirico Demetrio e Triveri Domenico, rappresentanti dei lavoratori;

Nicolò ing. Domenico, Torchia avv. Gennaro, Mileto dott. Angelo e Ciancia comm. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Staltari Francesco, rappresentante del coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(827)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 193;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Gorizia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Terenzio dott. Edoardo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Jurlaro geom. Angelo, rappresentante del genio civile;

Macchiut dott. Armando, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Finzi-Contini dott. Roberto, rappresentante dello ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Papais Renato, Sfiligoi Edo, Colleoni Aldo, Padovan Giovanni, Colautti Achille, Antonaci Giuliano e De Carli Aurelio, rappresentanti dei lavoratori;

Della Lucia dott. Giuseppe, Zandomeni dott. Armando, De Feo dott. Giovanni e Russian Virgilio, rappresentanti dei datori di lavoro;

Larghi per. ind. Paolo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(824)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1975.

Nomina del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Parco nazionale d'Abruzzo ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 991, concernente la ricostituzione dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, concernente le norme per la organizzazione e per il funzionamento dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Visto il proprio decreto 6 marzo 1969, con il quale veniva nominato il collegio dei revisori dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo con scadenza al 5 marzo 1974;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo;

Viste le segnalazioni delle amministrazioni pubbliche interessate;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, sono nominati revisori dell'ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo i signori:

Cantagallo dott. Giuliano, quale rappresentante del Ministero del tesoro;

D'Aloja dott. Vincenzo, quale rappresentante del Ministero delle finanze;

Giacalone comm. Guido, quale rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

(789)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Baone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 27 febbraio 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del territorio comunale, interessante il comune di Baone, ad estensione di precedente vincolo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Baone;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, unitamente alle località viciniori (già sottoposte a tutela), costituisce un complesso paesaggistico unitario che occorre considerare nella sua interezza: basti pensare alle visuali panoramiche esistenti dalla strada statale n. 147 e dalla strada provinciale n. 89 « Euganea ». Tale zona con la sua verdeggiante altura, con le ville, e parchi alternati a colture varie costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona collinare sita nel territorio del comune di Baone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord il confine del comune di Baone con il comune di Cinto Euganeo;

ad ovest dal canale Bisatto e successivamente dalla strada statale n. 247;

a sud dal confine del comune di Baone con il comune di Este;

ad est dal limite ovest delle zone vincolate di Calaone e quindi di monte Gemola.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Baone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Verbale della seduta del 27 febbraio 1970

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti) si è riunita il giorno 27 febbraio 1970, alle ore 18,30 presso il palazzo della provincia di Padova la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova per la trattazione degli argomenti distintamente accennati nel presente verbale.

(*Omissis*).

La commissione passa alla trattazione del seguente argomento:

proposta di estensione del vincolo su territorio collinare del comune di Baone.

(*Omissis*).

Il presidente dà quindi notizia della lettera in data 25 febbraio 1970 inviata dal sindaco del comune di Baone, il quale, nel comunicare di essere impossibilitato ad intervenire alla seduta per precedenti impegni, conferma parere favorevole al vincolo di territori del monte Murale e del monte Cero, in modo che tutta la zona collinare del comune di Baone sia sottoposta alla tutela di legge.

La commissione quindi, riconosciuta la piena validità delle motivazioni addotte a favore delle proposte in discussione, ad unanimità di voti, delibera di proporre al Ministro per la pubblica istruzione, ad integrazione del provvedimento richiamato in premessa, l'estensione, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonchè dell'art. 9 del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, del vincolo di protezione previsto dalle citate norme al territorio del comune di Baone delimitato, nell'allegata planimetria facente parte del presente verbale, come segue:

a nord del confine del comune di Baone con il comune di Cinto Euganeo;

ad ovest dal canale Bisatto e successivamente dalla strada statale n. 247;

a sud dal confine del comune di Baone con il comune di Este;

ad est dal limite ovest delle zone vincolate di Calaone e quindi di monte Gemola.

(*Omissis*).

(936)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Arcugnano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 settembre 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del lago di Fimon in comune di Arcugnano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Arcugnano;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal consiglio comunale di Arcugnano e dalla sig.ra Salviati Elisabetta ved. Favretto, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia sotto il profilo entomologico sia sotto quello naturalistico in genere perchè si tratta di una regione con interessanti relitti termofili assai localizzati. La regione circostante il lago di Fimon è inoltre l'unica località nota dallo Otiorrhynochus burlini Solari che sembra strettamente endemico della zona. Ai suoi tempi è stato citato il Dytiscus latisimus (unico reperto italiano), specie, tuttavia mai ritrovata. A queste considerazioni entomologiche si deve aggiungere che il lago microclima di tipo mediterraneo, la cui influenza si manifesta in diverse vegetazioni. Anche l'aspetto ornitologico è per la nidificazione di alcune specie di uccelli pressochè introvabili altrove nel Veneto. Un altro motivo non meno importante di tutela è l'aspetto paletnologico della località, confermato da studi antichi e recenti che ne fanno un vero motivo di interesse per studi sui primi insediamenti umani e sui primi nuclei associati;

Decreta:

La zona del lago Fimon sita nel territorio del comune di Arcugnano ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, articoli 1 e 3, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

strada provinciale per Fimon, strada comunale per Fimon, strada comunale del Lapio, tratto strada dei Boschi, tratto limite di confine con il comune Nanto

e Arcugnano, altro tratto della strada dei Boschi, strada comunale Villa Balzana, strada comunale di S. Felice, strada comunale di Pianezze, strada vicinale dei Grumelli, strada vicinale del Palù, tratto strada comunale Pianezze, tratto limite di confine con il comune di Vicenza e Arcugnano e, per finire, si unisce alla predetta strada provinciale per Fimon.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Arcugnano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Verbale della seduta della commissione, tenutasi presso la amministrazione provinciale di Vicenza il 13 settembre 1972 con il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) Proposta vincolo zona lago di Fimon in comune di Arcugnano.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale, si dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

2) Proposta vincolo zona lago di Fimon in comune di Arcugnano.

Interviene il sindaco di Arcugnano, ing. Giuseppe Sabatini.

La commissione, a prosecuzione di quanto discusso nelle precedenti sedute del 14 dicembre 1971 e 7 marzo 1972, all'unanimità approva la proposta di vincolo sulla zona del lago di Fimon, con la sola astensione del sindaco di Arcugnano, ai sensi del punto 3, dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del punto 4, dell'art. 9 del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, sulla zona del comune di Arcugnano, come qui di seguito delimitata, secondo la planimetria allegata al presente verbale e facente parte integrante dello stesso.

Tale delimitazione partendo da nord, viene così precisata:

strada provinciale per Fimon, strada comunale per Fimon, strada comunale del Lapio, tratto strada dei Boschi, tratto limite di confine con il comune di Nanto e Arcugnano, altro tratto della strada dei Boschi, strada comunale Villa Balzana, strada comunale di S. Felice, strada comunale di Pianezze, strada vicinale dei Grumelli, strada vicinale del Palù, tratto strada comunale di Pianezze, tratto limite di confine con il comune di Vicenza e Arcugnano e, per finire, si unisce alla predetta strada provinciale per Fimon.

(*Omissis*).

(937)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1975.

Nomina del commissario governativo del Consorzio del bergamotto, in Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 21 giugno 1946, con il quale è stato istituito il Consorzio del bergamotto, con sede in Reggio Calabria;

Vista la legge 29 novembre 1973, n. 835, concernente norme sul Consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale veniva nominato il presidente del predetto Consorzio del bergamotto;

Vista la lettera in data 12 novembre 1974 del commissario governativo del cennato Consorzio, dott. Pasquale Barracano, con la quale vengono comunicati i nominativi dei membri eletti dalle assemblee di cui alle lettere *a*) e *b*), punto 2), dell'art. 23 della citata legge n. 835, sulla scorta delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con telegramma n. 5458 dell'11 ottobre 1974 e dell'applicazione — alle elezioni dei membri da parte della separata assemblea, di cui alla citata lettera *b*) del medesimo articolo — del criterio maggioritario che, in analogia a quanto disposto nella precedente lettera *a*), consente la rappresentanza di una maggioranza e di una minoranza;

Atteso che le amministrazioni interessate, in conformità a quanto disposto dal richiamato art. 23, hanno provveduto a segnalare i nominativi indicati in dispositivo che dovranno essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione di detto Consorzio, ad eccezione della regione Calabria e dell'amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Considerato che, con il cennato decreto ministeriale 20 novembre 1974, è stato nominato presidente del Consorzio il dott. Carmelo Saverio Pizzi componente della lista di maggioranza di cui alla lettera *a*) del ricordato art. 23, per cui l'assemblea dovrà provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che, a norma dell'art. 23 della summenzionata legge n. 835, occorre provvedere alla costituzione del cennato consiglio di amministrazione al fine di assicurare la funzionalità del Consorzio e di non pregiudicare lo svolgimento delle operazioni di raccolta dell'essenza di bergamotto della corrente campagna;

Considerato che, però, a tale fine occorre attendere che la regione Calabria e l'amministrazione provinciale di Reggio Calabria provvedano a designare i rispettivi rappresentanti e che l'assemblea di detto Consorzio provveda ad eleggere altro consigliere in sostituzione del dott. Carmelo Saverio Pizzi, non potendo ritenersi il consiglio di amministrazione del Consorzio stesso validamente costituito fino a quando non verranno nominati tutti i componenti previsti dalla legge;

Ritenuto che, in pendenza della nomina e dell'entrata in funzione del ricordato consiglio di amministrazione, è indispensabile ed urgente assicurare la continuità dell'amministrazione del Consorzio, dato che contemporaneamente alla nomina del summenzionato presi-

dente, che ha preminentemente compiti di mera rappresentanza, venne revocato con decreto ministeriale 20 novembre 1974 il commissario governativo dottor Pasquale Barracano;

Ritenuto che la soluzione più adeguata appare allo stato la nomina, quale commissario governativo, dell'attuale presidente dott. Carmelo Saverio Pizzi, fino a quando non entrerà in funzione il consiglio di amministrazione;

Decreta:

Il dott. Carmelo Saverio Pizzi è nominato con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, commissario governativo del Consorzio del bergamotto, con sede in Reggio Calabria, fino a quando non sarà nominato ed entrerà in funzione il consiglio di amministrazione del Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

(788)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona interessante i comuni di S. Polo dei Cavalieri, Palombara Sabina, Marcellina e Roccagiovine.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Roma, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 gennaio 1971 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il comprensorio del monte Gennaro sito nell'ambito del territorio dei comuni di S. Polo dei Cavalieri, Palombara Sabina, Marcellina e Roccagiovine;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo dei comuni di S. Polo dei Cavalieri, Palombara Sabina, Marcellina e Roccagiovine;

Visto che le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei sindaci dei comuni di Marcellina e Palombara Sabina, sono da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il comprensorio del monte Gennaro con i monti Zappi, Le Carboniere, Le Ferule, col monte Alucci, Andrea, Morra, Arcaro, col monte Marcone, Morico, Guardia, con i colli Spogna, Zinno, Costa d'Ornello, Accetti e Castagnone formano un paesaggio pittoresco nella varietà degli aspetti che presentano, resi più suggestivi da pendii rocciosi, da vaste zone boschive e da altipiani verdeggianti, sì da formare un insieme di rilevante importanza paesaggistica e panoramica. Inoltre va rilevato che esistono punti pubblici sia all'esterno che all'interno del comprensorio, che permettono di godere la visuale di pittoreschi quadri naturali costituiti dalle predette bellezze. Poichè nel comprensorio esistono anche punti di visuale che, data la rilevante posizione, offrono successivi vastissimi panorami sui vari versanti: dalla campagna romana a Roma e ai colli Laziali, ai monti Cornicolani, all'Appennino centrale, al Soratte, al Terminillo, alla vallata dell'Aniene ed altri ancora;

Decreta:

Il comprensorio del monte Gennaro, sito nel territorio dei comuni di S. Polo dei Cavalieri, Palombara Sabina, Marcellina, Roccagiovine, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

partendo dal confine comunale tra Marcellina e S. Polo dei Cavalieri sulla strada Marcellina-Palombara, il limite del vincolo segue verso sud-est detta strada sino a loc. Fornaci (comune di S. Polo), al fosso Peschio Grosso, segue il fosso Peschio Grosso e il Peschio fino al passo per Fontana Longarina, tra quota 716 e 696, indi segue il passo stesso sino a Fontana Longarina e prosegue, verso nord, per la mulattiera che raggiunge il confine comunale Vicovaro-S. Polo (a sud-est del monte Arcaro), quindi segue tale confine ad est e a nord di monte Arcaro, a nord di monte Morra e lungo il fosso di Valle Fura arriva al fosso di Vena Caprara nel comune di Roccagiovine, risale verso nord-est lungo il fosso di Vena Caprara, quindi il fosso delle Forme sino all'incontro col fosso Vena Scritta (tra il monte Marcone e il monte Morico), raggiunge il confine comunale Roccagiovine-S. Polo, segue poi questo confine fino a Fonte San Quirico, di qui segue il confine comunale Licenza-S. Polo e il confine di S. Polo lungo il fosso di Cerreto e prosegue lungo il confine del comune stesso sino al fosso Capo d'Acqua, indi prosegue nel territorio di Palombara lungo il fosso Casoli sino ad incontrare a nord di Pozzo Badino la mulattiera che, attraverso la loc. Forcello e monte Le Carboniere, raggiunge la provinciale Palombarese (nord di Palombara), la segue verso sud fino ad arrivare al confine comunale Marcellina-S. Polo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di S. Polo dei Cavalieri, Palombara Sabina, Marcellina, Roccagiovine provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazio-

ne, e che i comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 gennaio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI ROMA

Verbale n. 57

Oggi, 9 gennaio 1971, presso la sede della soprintendenza ai monumenti del Lazio, via Cavalletti, 2, Roma, si è riunita la commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) comprensorio del monte Gennaro, interessante i comuni di S. Polo dei Cavalieri, Palombara, Marcellina, Roccagiovine, vincolo panoramico;

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, visto che il comprensorio del monte Gennaro con i monti Zappi, Le Carboniere, Le Ferule. col monte Alucci, Andrea, Morra, Arcaro, col monte Marcone, Morico, Guardia, con i colli Spogna, Zinno, Costa d'Ornello, Accetti e Castagnone formano un paesaggio pittoresco nella varietà degli aspetti che presentano, resi più suggestivi da pendii rocciosi, da vaste zone boschive e da altipiani verdeggianti, sì da formare un insieme di rilevante importanza paesaggistica e panoramica;

Rilevato che esistono punti pubblici sia all'esterno che all'interno del comprensorio, che permettono di godere la visuale di pittoreschi quadri naturali costituiti dalle predette bellezze;

Osservato inoltre che nel comprensorio esistono anche punti di visuale che, data la rilevante posizione, offrono successivi vastissimi panorami sui vari versanti: dalla campagna romana a Roma e ai colli Laziali, ai monti Cornicolani, all'Appennino centrale. al Soratte, al Terminillo, alla vallata dell'Aniene ed altri ancora;

Rilevata la necessità di tutelare il predetto comprensorio di notevole interesse panoramico e paesaggistico;

Propone all'unanimità, avendo il sindaco di Marcellina abbandonato l'aula, di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1, n. 4. il comprensorio del monte Gennaro interessante i comuni di S. Polo dei Cavalieri, Palombara, Marcellina e Roccagiovine, racchiuso entro il seguente perimetro:

partendo dal confine comunale tra Marcellina e S. Polo dei Cavalieri sulla strada Marcellina-Palombara, il limite del vincolo segue verso sud-est detta strada sino a loc. Fornaci (comune di S. Polo), al fosso Peschio Grosso, segue il fosso Peschio Grosso ed il Peschio fino al passo per Fontana Longarine, fra quota 716 e 696, indi segue il passo stesso sino a Fontana Longarina e prosegue, verso nord, per la mulattiera che raggiunge il confine comunale Vicovaro-S. Polo (a sud-est del monte Arcaro), quindi segue tale confine ad est e a nord di monte Arcaro, a nord di monte Morra e lungo il fosso di Valle Fura arriva al fosso di Vena Caprara nel comune di Roccagiovine, risale verso nord-est lungo il fosso Vena Caprara, quindi il fosso delle Forme sino all'incontro col fosso Vena Scritta (tra il monte Marcone e il monte Morico), raggiunge il confine comunale Roccagiovine-S. Polo; segue poi questo confine fino a Fonte S. Quirico, di qui segue il confine comunale Licenza-S. Polo e il confine di S. Polo lungo il fosso di Cerreto e prosegue lungo il confine del comune stesso sino al fosso Capo d'Acqua, indi prosegue nel territorio di Palombara lungo il fosso Casoli sino ad incontrare a nord di Pozzo Badino la mulattiera che, attraverso la loc. Forcello e monte Le Carboniere, raggiunge la provinciale Palombarese (nord di Palombara), la segue verso sud fino ad arrivare al confine comunale Marcellina-S. Polo.

(*Omissis*).

(939)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1975.

Sostituzione del capo dell'ufficio stralcio delle Confederazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti e artisti in liquidazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1973 con il quale il dott. Amelio Malatesta è stato nominato capo dell'ufficio stralcio delle soppresse Confederazioni e federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione, della Confederazione e dei sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti, nonchè delle Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e delle assicurazioni e delle federazioni nazionali aderenti, e della Confederazione generale del lavoro, della tecnica, e delle arti;

Considerato che il dott. Amelio Malatesta ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione;

Ritenuta la necessità di nominare a capo dell'ufficio stralcio anzidetto un funzionario dello Stato come previsto dall'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, n. 1611;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° febbraio 1975 il dott. Amelio Malatesta cessa dalla carica di capo dell'ufficio stralcio delle soppresse Confederazioni e federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e delle assicurazioni, della Confederazione e dei sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti, nonchè delle Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e delle assicurazioni e delle federazioni nazionali aderenti, e della Confederazione generale del lavoro, della tecnica, e delle arti.

Art. 2.

Il dott. Matteo Di Gerardo, dirigente superiore del ruolo centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato capo dell'ufficio stralcio predetto a decorrere dalla data indicata nel precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(1059)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1975.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno, con effetto dal 1° dicembre 1973;
Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia-Viscosa, stabilimento di Salerno, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.
Insediamento di alcune commissioni censuarie provinciali e distrettuali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le sottoindicate commissioni censuarie, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 1° aprile 1975 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

Commissioni censuarie provinciali:

Genova - Siena.

Commissioni censuarie distrettuali:

della provincia di Gorizia: Cormons - Gorizia - Gradisca;

della provincia di Latina: Formia - Latina - Sezze - Terracina;

della provincia di Lecce: Diso - Gallipoli - Lecce - Maglie - Nardò - Squinzano - Taurisano - Tricase - Vernole;

della provincia di Matera: Irsina - Pisticci - Stigliano;

della provincia di Nuoro: Siniscola;

della provincia di Ragusa: Modica - Ragusa - Vittoria;

della provincia di Salerno: Agropoli - Battipaglia - Campagna - Giffoni Valle Piana - Mercato San Severino - Salerno;

della provincia di Teramo: Atri - Giulianova - Montorio al Vomano - Teramo;

della provincia di Trapani: Salemi;

della provincia di Trento: Borgo Valsugana - Canal San Bovo - Cavalese - Cavedine - Cles - Folgaria - Fondo - Giovo - Grigno - Levico Terme - Mori - Peio - Pergine Valsugana - Pinzolo - Predazzo - Riva del Garda - Rovereto - Storo - Taio - Tione di Trento - Tuenno;

della provincia di Trieste: Duino Aurisina - Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(1412)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1975.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 11 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1975, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° gennaio 1975 al 30 aprile 1975, sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di febbraio 1975 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi da vincolare a riserva, ai sensi dell'art. 32, lettera *f*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, fino al limite massimo, in valore nominale, di L. 398.000.000.000.

L'emissione sarà effettuata il giorno 28 febbraio 1975.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1975
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 38

(1522)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale di custodia secondo la situazione al 1° gennaio 1973

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1973.

Nel termine di 60 giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(1308)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari (cattedra di clinica medica generale e terapia medica).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di clinica medica generale e terapia medica) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1278)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bardineto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Bardineto (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(784/M)

Autorizzazione al comune di Maccastorna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Maccastorna (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(785/M)

Autorizzazione al comune di Opera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Opera (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.634.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(786/M)

Autorizzazione al comune di Locate di Triulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Locate di Triulzi (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.456.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(787/M)

Autorizzazione al comune di Sabbioneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Sabbioneta (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(788/M)

Autorizzazione al comune di Quistello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Quistello (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.891.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(789/M)

Autorizzazione al comune di Porto Mantovano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Porto Mantovano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(790/M)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Fanano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.078.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(791/M)

Autorizzazione al comune di Pomponesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Pomponesco (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.328.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(792/M)

Autorizzazione al comune di Motteggiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Motteggiana (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.927.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(793/M)

Autorizzazione al comune di Dosolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Dosolo (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.327.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(794/M)

Autorizzazione al comune di Bagnolo San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Bagnolo San Vito (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(795/M)

Autorizzazione al comune di Carpasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Carpasio (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(796/M)

Autorizzazione al comune di Gorreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Gorreto (Genova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.096.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(797/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agostino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Sant'Agostino (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(798/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni in Marignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di San Giovanni in Marignano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.499.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(799/M)

Autorizzazione al comune di Saludecio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Saludecio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(800/M)

Autorizzazione al comune di Montiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Montiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.517.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(801/M)

Autorizzazione al comune di Longiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Longiano (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.218.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(802/M)

Autorizzazione al comune di Roè Volciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Roè Volciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.769.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(803/M)

Autorizzazione al comune di Losine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Losine (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(804/M)

Autorizzazione al comune di Cormano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Cormano (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(805/M)

Autorizzazione al comune di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Marsala (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.146.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(806/M)

Autorizzazione al comune di Massafra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Massafra (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 369.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(807/M)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Corato (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.945.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(808/M)

Autorizzazione al comune di Novi Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Novi Ligure (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 386.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(809/M)

Autorizzazione al comune di Aulla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Aulla (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 418.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(810/M)

Autorizzazione al comune di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 5 febbraio 1975, il comune di Andria (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.056.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(811/M)

Autorizzazione al comune di Fiorenzuola d'Arda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(812/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stino di Livenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Santo Stino di Livenza (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(813/M)

Autorizzazione al comune di Beinasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Beinasco (Torino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(814/M)

Autorizzazione al comune di Monsummano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Monsummano Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(815/M)

Autorizzazione al comune di Cagli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Cagli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 511.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(816/M)

Autorizzazione al comune di Atri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Atri (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 328.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(817/M)

Autorizzazione al comune di Martellago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Martellago (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(818/M)

Autorizzazione al comune di Bussolengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Bussolengo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(819/M)

Autorizzazione al comune di Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(820/M)

Autorizzazione al comune di Genzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Genzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 669.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(821/M)

Autorizzazione al comune di Nocera Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Nocera Superiore (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 113.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(822/M)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Apricena (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 298.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(823/M).

Autorizzazione al comune di Vignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Vignola (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 337.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(824/M)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 605.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(825/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Tadino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Gualdo Tadino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 381.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(826/M)

Autorizzazione al comune di Montesilvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Montesilvano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(827/M)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Ceccano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 116.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(828/M)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Piove di Sacco (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 194.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(829/M)

Autorizzazione al comune di Avigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Avigliano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(830/M)

Autorizzazione al comune di Todi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Todi (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 594.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(831/M)

Autorizzazione al comune di Pontremoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 febbraio 1975, il comune di Pontremoli (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 493.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(832/M)

Autorizzazione al comune di Rotzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Rotzo (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.354.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(833/M)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.624.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(834/M)

Autorizzazione al comune di Foza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Foza (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.264.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(835/M)

Autorizzazione al comune di Zimella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Zimella (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.983.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(836/M)

Autorizzazione al comune di Isola della Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Isola della Scala (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.185.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(837/M)

Autorizzazione al comune di Ferrara di Monte Baldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Ferrara di Monte Baldo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.138.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(838/M)

Autorizzazione al comune di Badia Calavena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Badia Calavena (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.679.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(839/M)

Autorizzazione al comune di Salzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Salzano (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.616.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(840/M)

Autorizzazione al comune di Soave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Soave (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(841/M)

Autorizzazione al comune di Pianello Val Tidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Pianello Val Tidone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(842/M)

Autorizzazione al comune di Ottone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Ottone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(843/M)

Autorizzazione al comune di Besenzone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Besenzone (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(844/M)

Autorizzazione al comune di Torrazza Coste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Torrazza Coste (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(845/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio con Vialone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Sant'Alessio con Vialone (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.244.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(846/M)

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Vescovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.805.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(847/M)

Autorizzazione al comune di Pernumia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Pernumia (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.477.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(848/M)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Arzergrande (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.804.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(849/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(850/M)

Autorizzazione al comune di Tregnago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Tregnago (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.676.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(851/M)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Pignone (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(852/M)

Autorizzazione al comune di Ortonovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Ortonovo (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.689.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(853/M)

Autorizzazione al comune di Framura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Framura (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(854/M)

Autorizzazione al comune di Beverino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Beverino (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.748.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(855/M)

Autorizzazione al comune di Arcola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Arcola (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.757.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(856/M)

Autorizzazione al comune di Volongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Volongo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(857/M)

Autorizzazione al comune di Ticengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Ticengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.716.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(858/M)

Autorizzazione al comune di Scandolara Ravara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Scandolara Ravara (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.623.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(859/M)

Autorizzazione al comune di Derovere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Derovere (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.871.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(860/M)

Autorizzazione al comune di Goro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Goro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.833.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(861/M)

Autorizzazione al comune di Cicognolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Cicognolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.233.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(862/M)

Autorizzazione al comune di Capralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Capralba (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.743.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(863/M)

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.854.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(864/M)

Autorizzazione al comune di Azzanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Azzanello (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(865/M)

Autorizzazione al comune di Ono San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Ono San Pietro (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(866/M)

Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1975, il comune di Canale d'Agordo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.488.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(867/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 33

Corso dei cambi del 18 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	637,75	637,75	637,75	637,75	638 —	637,70	637,70	637,75	637,75	637,70
Dollaro canadese	635,70	635,70	637,75	635,70	636,05	635,70	635,75	635,70	635,70	635,65
Franco svizzero	257,48	257,48	257,25	257,48	257,62	257,40	257,45	257,48	257,48	257,45
Corona danese	115,80	115,80	115,95	115,80	115,66	115,80	115,75	115,80	115,80	115,80
Corona norvegese	127,50	127,50	127,50	127,50	127,52	127,50	127,40	127,50	127,50	127,50
Corona svedese	160,41	160,41	160,50	160,41	160,70	160,40	160,43	160,41	160,41	160,40
Fiorino olandese	265,26	265,26	264,95	265,26	265,05	265,20	265,20	265,26	265,26	265,20
Franco belga	18,37	18,37	18,37	18,37	18,37	18,35	18,36	18,37	18,37	18,35
Franco francese	149,17	149,17	149,30	149,17	149,50	149,15	149,17	149,17	149,17	149,15
Lira sterlina	1525,35	1525,35	1526,50	1525,35	1525 —	1525,30	1524,95	1525,35	1525,35	1525,35
Marco germanico	274,61	274,61	274,45	274,61	274,52	274,60	274,35	274,61	273,61	274,60
Scellino austriaco	38,62	38,62	38,65	38,62	38,71	38,60	33,595	38,62	38,62	38,60
Escudo portoghese	26,35	26,35	26,28	26,35	26,36	26,30	26,33	26,35	26,35	26,35
Peseta spagnola	11,363	11,363	11,36	11,363	11,37	11,35	11,3550	11,363	11,36	11,35
Yen giapponese	2,1765	2,1765	2,18	2,1765	2,177	2,17	2,1750	2,1765	2,17	2,17

Media dei titoli del 18 febbraio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,950
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	88 —
» 5 % (Ricostruzione)	93,500
» 5 % (Riforma fondiaria)	93 —
» 5 % (Città di Trieste)	88,925
» 5 % (Beni esteri)	89,875
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,575
» 5,50 % » » 1968-83	81,800
» 5,50 % » » 1969-84	81,750
» 6 % » » 1970-85	84,775
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,200
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,900
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,050
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,050
» poliennali 7 % 1978	96,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbario 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	637,725
Dollaro canadese	635,725
Franco svizzero	257,465
Corona danese	115,775
Corona norvegese	127,45
Corona svedese	160,42
Fiorino olandese	265,23
Franco belga	18,365
Franco francese	149,17
Lira sterlina	1525,15
Marco germanico	274,48
Scellino austriaco	38,607
Escudo portoghese	26,34
Peseta spagnola	11,359
Yen giapponese	2,176

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dal 1° novembre 1974 al 30 novembre 1974, all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « Foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) numero 2726/74, n. 2847/74, n. 2864/74 e n. 2900/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 1°-11-1974 al 13-11-1974	14-11-1974	dal 15-11-1974 al 20-11-1974	dal 21-11-1974 al 30-11-1974	dal 1°-11-1974 al 13-11-1974	14-11-1974	dal 15-11-1974 al 20-11-1974	dal 21-11-1974 al 30-11-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% in peso	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.01-915	II. altra	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
11.01-L	11.01-995	Farine altre	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	594,76	1.344,46	969,61	1.719,31	173,26	927,96	553,11	1.302,81
	11.02-070	III. di orzo	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-090	IV. di avena	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1974 al 13-11-1974	Paesi terzi 14-11-1974	Paesi terzi dal 15-11-1974 al 20-11-1974	Paesi terzi dal 21-11-1974 al 30-11-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-11-1974 al 13-11-1974	SAMA... 14-11-1974	SAMA... dal 15-11-1974 al 20-11-1974	SAMA... dal 21-11-1974 al 30-11-1974
11 02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso:								
	11.02-111	1. destinati all'industria della birra (2)	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-117	b. altri	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-130	VI. di riso	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-193	IX. di sorgo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-195	X. altri	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-250	bb. altra	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-271	3. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-330	2. di avena	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-371	3. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-402	b. di segala	339,86	893,81	617,25	1.171,20	131,61	685,56	409,00	962,95
	11.02-403	c. di granturco	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-404	d. di sorgo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-405	e. altri	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-515	II. di segala	366,52	1.032,92	699,72	1.366,12	158,27	824,67	491,47	1.157,87

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-11-1974 al 13-11-1974	Paesi terzi 14-11-1974	Paesi terzi dal 15-11-1974 al 20-11-1974	Paesi terzi dal 21-11-1974 al 30-11-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dal 1°-11-1974 al 13-11-1974	SAMA... 14-11-1974	SAMA... dal 15-11-1974 al 20-11-1974	SAMA... dal 21-11-1974 al 30-11-1974
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-571	IV. di avena	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-572	V. di granturco	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-573	VI. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-575	VIII. di sorgo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-576	IX. altri	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-625	II. di segala	309,04	733,87	521,46	946,29	100,79	525,62	313,21	738,04
	11.02-640	III. di orzo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-660	IV. di avena	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-681	V. di granturco	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-682	VI. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-684	VIII. di sorgo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-685	IX. altri	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-730	2. di avena	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-771	3. di grano saraceno	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-840	2. di avena	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-851	3. di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-865	b. di segala	594,76	1.344,46	969,61	1.719,31	178,26	927,96	553,11	1.302,81
	11.02-891	c. di granturco	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-892	d. di sorgo	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 1°-11-1974 al 13-11-1974	14-11-1974	dal 15-11-1974 al 20-11-1974	dal 21-11-1974 al 30-11-1974	dal 1°-11-1974 al 13-11-1974	14-11-1974	dal 15-11-1974 al 20-11-1974	dal 21-11-1974 al 30-11-1974
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-941	II. di segala	594,76	1.344,46	969,61	1.719,31	17 ,26	927,96	553,11	1.302,81
	11.02-942	III. di orzo	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-943	IV. di avena	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-944	V. di granturco	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-945	VI. di riso	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-948	IX. di sorgo	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
	11.02-949	X. altri	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
	11.02-980	II. altri	416,50	416,50	416,50	416,50	zero	zero	zero	zero
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	208,25	208,25	208,25	208,25	zero	zero	zero	zero
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido e di fecola (2)	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero	zero
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	749,70	749,70	749,70	749,70	zero	zero	zero	zero
	11.07-105	b. altro	749,70	749,70	749,70	749,70	zero	zero	zero	zero
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	zero	zero	zero	zero
	11.07-305	b. non nominato	749,70	749,70	749,70	749,70	zero	zero	zero	zero
	11.07-600	B. torrefatto	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	749,70 (3)	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 1°-11-1974 ai 13-11-1974	14-11-1974	dal 15-11-1974 ai 20-11-1974	dal 21-11-1974 ai 30-11-1974	dal 1°-11-1974 ai 13-11-1974	14-11-1974	dal 15-11-1974 ai 20-11-1974	dal 21-11-1974 ai 30-11-1974
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	2.124,15	2.124,15	2.124,15	2.124,15	zero	zero	zero	zero
	11.08-300	III. amido di frumento	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.416,10	1.416,10	1.416,10	1.416,10	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	zero	zero	zero	zero
17.02		*Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:*								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.664,00	6.664,00	6.664,00	6.664,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	4.581,50	4.581,50	4.581,50	4.581,50	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dal 1°-11-1974 al 13-11-1974	14-11-1974	dal 15-11-1974 al 20-11-1974	dal 21-11-1974 al 30-11-1974	dal 1°-11-1974 al 13-11-1974	14-11-1974	dal 15-11-1974 al 20-11-1974	dal 21-11-1974 al 30-11-1974
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	23.02-117	2. non nominati	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%, in peso	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	23.02-135	b. altri	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso . . .	12.495,00	12.495,00	12.495,00	12.495,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 374,85 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).

(765)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione nel settore del riso applicabili, dal 1° settembre 1974 al 5 settembre 1974, a norma del regolamento (CEE) n. 2241/74

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-9-74 al 5-9-74
10.06-A-I-a	10.06-210	Risone a grani tondi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	6.408,00
10.06-A-I-b	10.06-230	Risone a grani lunghi, con esclusione delle sementi ufficialmente certificate (1)	8.010,00
10.06-A-II-a	10.06-250	Riso semigreggio a grani tondi	8.010,00
10.06-A-II-b	10.06-270	Riso semigreggio a grani lunghi	6.408,00
10.06-B-I-a	10.06-410	Riso semilavorato a grani tondi	8.811,00
10.06-B-I-b	10.06-430	Riso semilavorato a grani lunghi	8.010,00
10.06-B-II-a	10.06-450	Riso lavorato a grani tondi	8.811,00
10.06-B-II-b	10.06-470	Riso lavorato a grani lunghi	8.010,00
10.06-C	10.06-500	Rotture di riso	9.612,00
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	—
11.02-A-VI	11.02-130	Semole e semolini di riso	9.612,00
11.02-E-II-e-1	11.02-893	Fiocchi di riso	9.612,00
11.02-F-VI	11.02-945	Agglomerati «pellets» di riso	9.612,00
11.08-A-II	11.08-200	Amido di riso	9.612,00 (2)

(1) S'intende per sementi ufficialmente certificate, le sementi contenute negli imballaggi ufficialmente chiusi e ufficialmente contrassegnati come «sementi di base» o «sementi certificate della prima riproduzione» o «sementi certificate della seconda riproduzione».

(2) A richiesta dell'interessato l'importo applicabile deve considerarsi non fissato (regolamento (CEE) n. 2297/74 del 5 settembre 1974).

(471)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano

Con decreto ministeriale 8 novembre 1974, n. 487, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 324, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Mirabella Eclano (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 6 luglio 1976.

(1239)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Reino

Con decreto ministeriale 13 novembre 1973, n. 789, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 341, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Reino (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 novembre 1975.

(1240)

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Foiano Val Fortore

Con decreto ministeriale 16 ottobre 1973, n. 752, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 240, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Foiano Val Fortore (Benevento) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 18 ottobre 1975.

(1241)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni nei comuni di Aulla e Licciana-Nardi

Con decreto 6 settembre 1974, n. 119, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni di nuova formazione del fiume Magra e del torrente Teverone segnati nel catasto del comune di Aulla ai fogli n. 17 mappali 678 (mq 2060); 679 (mq 30); 680 (mq 3960); 681 (mq 21600); 685 (mq 2030); 711 (mq 11800); 773 (mq 210); 774 (mq 540); 534 parte (mq 170); al foglio 22 mappali 877 (mq 6950) e 878 (mq 430); foglio 17 e 22 strade pubbliche rispettivamente per mq 3310 e 3050; e nel catasto del comune di Licciana-Nardi al foglio n. 55 mappale 91 (mq 5350) della superficie complessiva di mq 61490 ed indicati nella planimetria rilasciata il 6 febbraio 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Massa Carrara; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(944)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roccabianca

Con decreto 6 aprile 1974, n. 362, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno dell'alveo del fiume Po, a tergo della curva di navigazione n. 3, località «Isola Ramelli» in comune di Roccabianca (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappali 95 (mq 408,240) e 139 (mq 98,880) della superficie complessiva mi mq 507,120 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 10 febbraio 1971 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(945)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Terracina

Con decreto 7 settembre 1974, n. 1126/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno ex Foce Vecchio di Badino in comune di Terracina (Latina) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 122 della superficie di mq 10100, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 luglio 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Latina; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(946)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Donà di Piave

Con decreto 7 settembre 1974, n. 1127/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto di terreno in comune di S. Donà di Piave (Venezia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 55 mappale 93/d della superficie di mq 840 ed indicato nella planimetria rilasciata il 27 marzo 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Venezia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(947)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mogliano Veneto

Con decreto 22 ottobre 1974, n. 105, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Mogliano Veneto (Treviso) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n 2 mappale 481 della superficie di mq 4360 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato l'8 maggio 1973 in scala 1:2000 dallo ufficio tecnico erariale di Treviso; schizzo palimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(953)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in comune di S. Ilario

Con decreto 28 settembre 1974, n. 1184/73, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente Portigliola in comune di S. Ilario (Reggio Calabria) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 16 particella 631/2 della superficie di mq 20800 ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 marzo 1973 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(954)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex batteria in comune di Renon

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 653, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato della ex batteria di Monte Castrale sita in comune di Renon (Bolzano) distinto nel catasto di tale comune alla P.T. 887/II-F.P. 1305, con le seguenti particelle:

p.ed. 1325 di mq 980
p.f. 3662/3 di mq 3223
p.f. 3661/3 di mq 8414
p.f. 3660/2 di mq 3237

per la superficie complessiva di mq 15854.

(1062)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Seniga e Pescarolo, della Cassa rurale ed artigiana di Gambara e della Cassa rurale ed artigiana di Leno, che assumerà la nuova denominazione di: « Cassa rurale ed artigiana della Bassa Bresciana, società cooperativa a responsabilità limitata », in Leno e autorizzazione a quest'ultima a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle aziende partecipanti alla fusione medesima.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 31 marzo 1974, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Seniga e Pescarolo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Seniga (Brescia), della Cassa rurale ed artigiana di Gambara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Gambara (Brescia) e dalla Cassa rurale ed artigiana di Leno, società cooperativa a responsabilità illimatata, con sede in Leno (Brescia), relative alla fusione delle tre società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Cassa rurale ed artigiana di Seniga e Pescarolo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Seniga (Brescia), della Cassa rurale ed artigiana di Gambara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Gambara (Brescia) e della Cassa rurale ed artigiana di Leno, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Leno (Brescia), in un'unica azienda che assumerà la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana della Bassa Bresciana, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Leno (Brescia) alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate;

2) La Cassa rurale ed artigiana della Bassa Bresciana, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Leno (Brescia) è autorizzata a sostituirsi nell'esercizio degli sportelli delle tre casse menzionate siti in Leno, Seniga, Pescarolo frazione del comune di Pescarolo ed Uniti (Cremona) e Gambara.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1975

Il Governatore: CARLI

(856)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Milano

Con deliberazione della giunta regionale 20 novembre 1973, n. 5800, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Milano, adottata con deliberazione consiliare 20 aprile 1970, n. 100633/1469 P.R. 70, relativa alle norme tecniche di attuazione.

(1068)

Variante al piano regolatore generale del comune di Saronno

Con deliberazione della giunta regionale 19 novembre 1974, n. 10386, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Saronno (Varese), adottata con deliberazione consiliare 26 novembre 1971, n. 359, relativa alla zona compresa fra la via Volonterio, via P.P. Reina e via Ramazzotti.

(1069)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 13 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1973, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 350, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 8 e 76 del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge del Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Sulla proposta del presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli e per esami, a quattro posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito con il citato decreto del 13 agosto 1973, è costituita:

Presidente:

Vetrano avv. Gaetano, presidente del Consiglio di Stato.

Componenti:

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Aru prof. dott. Luigi, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

La Torre dott. Antonio, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Nicolò prof. avv. Rosario, ordinario di diritto privato.

Il dott. Carmine Di Ianni, ispettore superiore del Ministero del lavoro, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è incaricato delle funzioni di segretario della commissione.

L'onere per i lavori della commissione farà carico al cap. 1081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974 ed ai corrispondenti capitoli dei successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

p. *Il Presidente*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 23

(996)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per la esecuzione di opere artistiche nella nuova sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni all'EUR, in Roma.

Art. 1.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con la legge 3 marzo 1960, n. 237, bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione e la esecuzione di opere di scultura in metallo o in pietra o in ceramica come appresso indicato, destinate alla nuova sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni all'EUR, in Roma.

Art. 2.

Descrizione delle opere

A) Composizione plastica simbolica posizionata all'angolo sud del lotto DM-M3 in prossimità dell'edificio torre del Ministero e dell'incrocio tra il viale Cristoforo Colombo ed il viale America. I limiti di ingombro massimo dell'opera, compreso eventuale basamento, sono di ml 8,00 × 1,50 × 16,70 (h).

La composizione, che sorgerà su una sistemazione del terreno a prato, sarà realizzata prevalentemente in metallo, di peso non rilevante, di tonalità contrastante rispetto a quella delle pareti dell'edificio adiacente, eventualmente colorata, con carattere formale leggero.

Compenso a corpo per detta composizione L. 70.000.000.

B) Composizione plastica posizionata nell'angolo est del lotto DM-M3 in prossimità dell'edificio torre del Ministero e dell'incrocio tra il viale Cristoforo Colombo ed il viale Europa. L'ingombro planimetrico della composizione sarà all'incirca di ml 10 × 2,00 ed il suo sviluppo sarà prevalentemente orizzontale. La composizione, che sorgerà su un pavimento a campi di cubetti di porfido e fasce di travertino, sarà realizzato in materiale libero (lapideo, metallico, ceramico, etc.) o polimaterico di tonalità chiara eventualmente colorata, con carattere corposo.

Compenso a corpo per detta composizione L. 50.000.000.

C) Composizione scultorea posizionata nel lotto M5 in prossimità del viale Europa, al lato della rampa maggiore ivi esistente. L'ingombro planimetrico dell'opera sarà all'incirca di ml 4,00 × 4,00 ed il suo sviluppo prevalentemente verticale (h max ml 8,00), su base quadrata non eccedente ml 1,50 × 1,50. La composizione, che sorgerà su pavimento a campi di cubetti di porfido e fasce di travertino, sarà realizzata in materiale lapideo, o fittile o ceramico smaltato, o simile, con eventuali integrazioni polimateriche; essa avrà tonalità scura eventualmente policroma.

Compenso a corpo per detta composizione L. 33.000.000.

D) Composizione scultorea simbolica (ad esempio Pegaso, Icaro o simile) posizionata nel lotto DM-M3 presso l'aiuola centrale del piazzale di ingresso all'aula magna. L'ingombro planimetrico dell'opera sarà all'incirca di ml 4,50 × 2,00, su base quadrata non eccedente metri 1,50×1,50; il suo sviluppo verticale è libero. La composizione, che sorgerà su pavimento a campi di cubetti di porfido e fasce di travertino, sarà realizzata prevalentemente in bronzo patinato.

Compenso a corpo per detta composizione L. 33.000.000.

E) Sfera armillare in bronzo dorato o lumeggiato con dorature, a trattamento libero, con diametro di ml. 2,00, da collocarsi al centro dell'atrio principale del fabbricato dirigenziale nel lotto DM-M3, su basamento già predisposto in marmo bianco di forma circolare e diametro di ml. 2,75.

Compenso a corpo per detta composizione L. 20.000.000.

F) Busto di Guglielmo Marconi eseguito in bronzo su basamento di materiale libero, da collocarsi a fondale della galleria di accesso tangente l'aula magna, al piano a quota + 27,05 del lotto DM-M3. Ingombro planimetrico del basamento non superiore a cm 60 × 60, altezza libera (altezza del vano ml 2,65).

Compenso a corpo per detta composizione L. 14.000.000.

G) Carters metallici con lavorazione a sbalzo, ubicati negli atri sovrapposti del pubblico, nel lotto DM-M3 in prossimità della scala elicoidale. Dimensioni planimetriche ml 2,90 × 0,65; altezza: n. 2 carters ml. 3,30 (nei piani inferiori) e n. 2 carters ml 2,60 (nei piani superiori).

Compenso globale a corpo per detti carters L. 40.000.000.

H) Numero 16 carters metallici con lavorazione a sbalzo e disegno astratto, addossati ai pilastri centrali dei quattro atri principali del fabbricato dirigenziale nel lotto DM-M3. Dimensioni di ciascun carter ml 0,48 × 0,25 × 2,61 (h).

Compenso globale a corpo per detti carters L. 24.000.000.

I) Numero 6 pannelli ubicati sulle testate dei pianerottoli intermedi dello scalone d'onore del fabbricato dirigenziale del lotto DM-M3, concepiti a coppie con concezione unitaria per ciascun pianerottolo. Dimensioni costanti dei pannelli ml 1,50 (larghezza) × 2,00 (altezza). In totale n. 3 coppie. Esecuzione a mosaico o intarsio di materiale libero con eventuali parti in leggero rilievo. Ciascun pannello sarà sormontato da un canale luminoso orientato verso la composizione.

Compenso a corpo per ciascuna coppia di pannelli lire 12.000.000; in totale L. 36.000.000.

Con il prezzo a corpo innanzi indicato per le varie composizioni carters e pannelli si intende compensato l'artista di ogni onere per dare l'opera finita e collocata in opera in ogni sua parte compresi gli eventuali ripristini murari e rifinimenti vari.

Durante il corso dei lavori di montaggio delle opere non si dovrà intralciare il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dei lavori dovrà essere coordinato con le esigenze che verranno di volta in volta prospettate dalle competenti autorità ministeriali.

Art. 3.

I bozzetti delle opere di cui ai punti *A*), *B*), dovranno essere eseguiti con materiali idonei e nel rapporto di **1:10**, mentre quelli di cui ai punti *D*), *E*), *F*), *G*), *H*), *I*) dovranno essere eseguiti in materiale idoneo e nel rapporto di 1:5.

Ogni bozzetto per le opere d'arte dovrà essere firmato dallo artista e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione redatta in carta da bollo da L. 700 pure firmata la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che l'artista ha preso esatta cognizione dei luoghi ove dovranno essere ubicate le opere e accetta pienamente tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno, che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione delle opere indicate al precedente art. 2 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno. Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per le opere artistiche da eseguirsi per la nuova sede del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo EUR, in Roma », e la chiara indicazione della lettera di ordine cui il bozzetto si riferisce secondo la elencazione di cui allo art. 2.

Art. 4.

Ogni artista partecipante al concorso delle opere di cui all'art. 2 potrà concorrere per una o più opere e per ciascuna di esse dovrà presentare un bozzetto ed una esauriente relazione illustrativa dell'opera.

Art. 5.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti presso la Direzione centrale L.I.T. - Viale Aventino, 19 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del 120° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato, non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la Direzione centrale L.I.T. non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 6.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949 n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 7.

La commissione formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sullo esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

Gli artisti presentatori dei bozzetti vincitori si dovranno intendere compensati con l'affidamento dell'esecuzione della opera. Ad essi verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera di impegno che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 9, il compenso a fianco di ciascuna opera indicato all'art. 2 per ciascuna opera. Detti compensi sono comprensivi di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno. Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati per una o più opere sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere a questa mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello esito del concorso.

Decorso tale termine il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non risponderà degli elaborati non ritirati e procederà al loro disfacimento. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 9.

I vincitori del concorso dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 1 del presente bando.

Ad essi sarà affidato l'incarico della esecuzione delle opere sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno di cui, previa specificazione dell'opera cui l'artista intende concorrere, potrà essere richiesta copia alla Direzione centrale L.I.T. - Viale Aventino n. 19 - Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta detta Direzione centrale invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi. Presso la stessa Direzione centrale potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (piante, prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno essere collocate.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando di concorso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale: PRINCIPE

(906)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a quattro posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, in Milano.

IL PRESIDENTE
DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER LA CELLULOSA, CARTA E FIBRE TESSILI VEGETALI ED ARTIFICIALI

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;

Vista la delibera del vice presidente del consiglio di amministrazione in data 25 ottobre 1974, con la quale è stato ritenuto necessario bandire un concorso per quattro posti di esecutivo tecnico;

Vista la tabella *A1*, annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli esecutivi tecnici;

Vista la disponibilità dei posti;

Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti di esecutivo tecnico in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado rilasciato da un istituto di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso (alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande), oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause, che a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso;

3) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche che siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il candidato aspira;

5) avere compiuto i 18 anni di età e non averne oltrepassato i 32.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:

a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;

b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;

2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno:

a) per ogni figlio vivente alla data medesima;

b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali per almeno due anni.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età di 32 anni è elevato:

a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482 (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove e orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);

b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;

d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dello istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; i dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato il colloquio, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di esso, su carta legale;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi di benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o residenza;

d) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impedisce il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

f) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficio sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla dalute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *a*) e *f*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo ufficio.

Art. 10.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alla prescrizione della legge sul bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria della stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 8 e 9 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta e con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 12.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore o dal vice direttore dell'istituto e da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio e dello artigianato con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Compito di aritmetica.

Colloquio:

Colloquio di cultura generale e sulle esperienze precedenti del candidato; nozioni sull'ordinamento delle stazioni sperimentali.

Art. 14.

La prova scritta avrà luogo a Milano nel giorno 2 aprile 1975 con inizio alle ore 9 presso la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali ed artificiali di Milano, piazza Leonardo da Vinci, 26.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopra indicati.

La data del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

La stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della stazione sperimentale stessa.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'indentità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal capitolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore, scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dello accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicato nel bollettino della stazione sperimentale.

Art. 18.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di esecutivo tecnico in prova e con il trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale parametro 128 del personale civile dello Stato.

La nomina a esecutivo tecnico effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui, che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio, nel termine prefisso presso la stazione sperimentale.

Milano, addì 25 ottobre 1974

Il vice presidente: FERRARIO

(1075)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento al testo unico predetto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 5 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85 Istruzione, foglio n. 180, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale di concetto delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1974, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso precitato ed in particolare l'art. 2 con cui vengono nominati i membri aggiunti esperti di lingue estere;

Considerato che la prof.ssa Di Gregorio Gabriella nata Pavan, ordinaria di lingua inglese ha dichiarato che per motivi di famiglia non può accettare la nomina a membro aggiunto esperto di lingua inglese;

Considerata la necessità di nominare un membro aggiunto esperto di lingua inglese in sostituzione della predetta professoressa Di Gregorio;

Decreta:

La prof.ssa Tentori Montalto Diana nata Moscatelli ordinaria di lingua inglese presso la scuola media «Saffi» di Roma è chiamata a far parte della commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a sessantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova del personale di concetto delle biblioteche pubbliche statali, in qualità di membro aggiunto esperto di lingua inglese, in sostituzione della prof.ssa Di Gregorio Gabriella nata Pavan, rinunciataria alla nomina stessa per motivi di famiglia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1974
Registro n. 98 *Istruzione, foglio n.* 63

(802)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per titoli, a novantanove posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 47-48 del 22-29 novembre 1973, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1973, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 243, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso speciale, per titoli, a novantanove posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1973, registro n. 50 Istruzione, foglio n. 244, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del predetto concorso.

(1174)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Isernia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Isernia;

Visto il decreto ministeriale in data 24 gennaio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Isernia, nell'ordine appresso indicato:

1. Leonardi dott. Aldo	punti	80,88	su 132
2. Seclì dott. Ernesto	»	77,09	»
3. Pasquale dott. Giusto	»	76,50	»
4. Raglianti dott. Luigi	»	73,53	»
5. Boianelli dott. Fernando	»	69,22	»
6. Di Stasio dott. Nicola	»	68,05	»
7. Piceno dott. Emerico	»	66,40	»
8. Battista dott. Vitantonio	»	61,77	»
9. Fargnoli dott. Pietro	»	57,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(1139)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica destinata alla decorazione della nuova stazione ferroviaria di Palermo-Notarbartolo.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di un'opera artistica destinata alla decorazione della nuova stazione ferroviaria di Palermo-Notarbartolo, costituita con decreto ministeriale 15 febbraio 1972, n. 783, nella seduta del giorno 14 novembre 1972, dopo approfondito esame dei progetti presentati, dei campioni di materiali e degli elaborati, ha prescelto il progetto contrassegnato dal motto «K-246».

L'artista, autore del succitato progetto è risultato il signor D'Augusta Vittorio, residente a Rimini.

(652)

REGIONE PIEMONTE

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Vercelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 638 in data 20 marzo 1974 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario nel comune di Borgosesia, provincia di Vercelli;

Visto il proprio successivo decreto n. 5019 in data 23 dicembre 1974 con il quale si è provveduto all'ammissione al predetto concorso dei candidati che avevano prodotto regolare documentata istanza di partecipazione;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste la designazione del prefetto della provincia di Vercelli e la terna di docenti universitari, di ruolo o fuori ruolo proposta dall'ordine dei medici della provincia di Vercelli;

Visto il proprio decreto n. 73 in data 1975 con il quale, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220, è stato nominato quale ufficiale sanitario, capo di ufficio sanitario comunale da chiamare a far parte della commissione giudicatrice di cui trattasi, il prof. Giuseppe Battiati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Borgosesia, provincia di Vercelli, indetto con decreto n. 638 del 20 marzo 1974, è costituita come appresso:

Presidente:

De Martino dott. Vittorio, funzionario dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte.

Componenti:

Pellegrini dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Vercelli;

Catania dott. Eugenio, medico provinciale di Novara;

Vanini prof. Giancarlo, titolare della cattedra di igiene dell'Università di Torino, scelto nell'ambito della terna proposta dall'ordine dei medici della provincia di Vercelli;

Ceresa prof. Franco, titolare della cattedra di patologia medica dell'Università di Torino;

Battiati prof. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Vercelli.

Segretario:

Marrone dott. Giuseppe, funzionario dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo presso la facoltà di medicina dell'Università di Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Vercelli, della prefettura di Vercelli e del comune di Borgosesia.

Torino, addì 17 gennaio 1975

Il presidente: OBERTO

(805)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VITERBO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 301 in data 9 aprile 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Viterbo al 30 novembre 1972;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice per l'espletamento di detto concorso;

Viste le designazioni pervenute dai competenti organi e dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Corbello dott. Nicola, funzionario amministrativo della regione Lazio.

Componenti:

Pantaleo dott. Stanislao, funzionario medico della regione Lazio;

Bacchini prof. Italo, primario chirurgo dell'ospedale civile di Acquapendente;

Muzzolini prof. Mario, primario medico dell'ospedale civile di Montefiascone;

Alberti dott. Mario, medico condotto.

Segretario:

Profumi dott. Carlo, funzionario direttivo della regione Lazio.

La commissione giudicatrice avrà sede in Viterbo e le prove d'esame avranno luogo presso l'ospedale civile di Acquapendente non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Viterbo, nel Bollettino ufficiale della regione Lazio e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Viterbo, della prefettura di Viterbo, ed a quello dei comuni interessati.

Viterbo, addì 27 dicembre 1974

Il medico provinciale: CORDA

(913)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3609 in data 15 marzo 1974, modificato con successivo decreto n. 9310 in data 14 giugno 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo al 30 novembre 1973;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Palermo;

Considerato che le amministrazioni comunali di Cinisi, Gangi, Palermo e Ventimiglia di Sicilia hanno designato, a norma della legge 8 marzo 1968, n. 820, il dott. Matteo Cangelosi, ufficiale sanitario di Castelbuono, mentre quella di Marineo ha designato il dott. Alfredo Dolcimascolo, ufficiale sanitario di Lercara Friddi;

Considerato, altresì, che l'amministrazione comunale di Trabia, sebbene varie volte sollecitata, non ha fatto pervenire la prescritta designazione;

Ritenuto di nominare componente della commissione di cui trattasi il predetto dott. Matteo Cangelosi, stante che lo stesso ha ottenuto la segnalazione da parte di quattro amministrazioni comunali sulle sei interessate al concorso e risultando, quindi, irrilevante l'eventuale designazione di diverso sanitario da parte del comune di Trabia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 820;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Traina dott. Pietro, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Giannola dott.ssa Isabella, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Dardanoni prof. Luigi, docente di igiene presso l'Università di Palermo;

Fradà prof. Giovanni, docente di patologia medica presso l'Università di Palermo;

Asaro dott. Calogero, medico provinciale di Trapani;

Cangelosi dott. Matteo, ufficiale sanitario di Castelbuono

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, direttore di sezione della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in quella della regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 16 gennaio 1975

Il medico provinciale: PRIOLO

(912)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1971, n. 5990, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1971;

Visto il successivo proprio decreto in data 11 giugno 1973, n. 5990-*bis*, con il quale si è provveduto a riaprire i termini del predetto bando per la presentazione delle domande a seguito di variazioni apportate alle condotte messe a concorso;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1974, n. 5990-*ter*, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito dei concorrenti formulata dalla commissione medesima;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Scilla Luigi . . . . . punti 64,833
2. Mosconi Dario . . . . . » 64,504
3. Panicali Piero . . » 63,031
4. D'Ubaldo Carlo . . . . » 62,317
5. Della Casa Vinicio . » 61,838
6. Caselli Rinaldo . . . » 60,882
7. Casciola Marcello . » 58,015
8. Caroli Antonio . . . . . . » 57,646
9. Spunta Francesco . » 56,150
10. Fedele Nunziato . . . . . . » 55,352
11. Bevilacqua Pietro » 54,920
12. Puzzo Giovanni . . . . . . » 54,498
13. Ciamaglia Learco . . . . . . punti 53,971
14. Casalicchio Alfonso . . . . . . » 53,736
15. Giacomini Luigi . . . . » 53,715
16. Schiappoli Alfonso . . . . . . » 52,880
17. Fratini Raffaello . . . . » 52,397
18. Siddi Leonello . . . . » 52,027
19. Berardi Bruno . . . . » 51,692
20. Bernardi Sergio . . . . » 50,106
21. Kindt Luigi . . . . » 49,239
22. Venturi Sebastiano . . . . . . » 48,000
23. Giuramento Luigi . . . . » 47,354
24. Virgilli Maurizio . . . . » 47,106
25. Ariè Marcello . . . . » 46,610
26. Tumore Antonino . . . . » 45,539
27. Bartolucci Giuseppe . . . . . . » 42,730

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 30 dicembre 1974

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di venti posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1971;

Viste le domande dei candidati e l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui in premessa sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Scilla Luigi: Pesaro, I condotta urbana;
2) Mosconi Dario: Pesaro, III condotta urbana;
3) Panicali Piero: Pesaro, S. Pietro in Calibano;
4) D'Ubaldo Carlo: Pesaro, Ginestreto;
5) Della Casa Vinicio: Pesaro, Fiorenzuola di Focara;
6) Caselli Rinaldo: Macerata Feltria, II condotta;
7) Caroli Antonio: Gradara (unica);
8) Spunta Francesco: Saltara, I condotta;
9) Fedele Nunziato: Serrungarina (unica);
10) Bevilacqua Pietro: Novafeltria, II condotta consorziale;
11) Ciamaglia Learco: Pennabilli (condotta consorziale Molino di Bascio);
12) Casalicchio Alfonso: Pergola, II condotta;
13) Giacomini Luigi: San Leo (capoluogo);
14) Schiappoli Alfonso:- S. Agata Feltria, I condotta;
15) Siddi Leonello: S. Agata Feltria, II condotta;
16) Berardi Bruno: Montecopiolo (unica);
17) Bernardi Sergio: Peglio (unica);
18) Kindt Luigi: Lunano (unica);
19) Venturi Sebastiano: Frontino (unica);
20) Giuramento Luigi: Orciano (Montebello), II condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 30 dicembre 1974

Il medico provinciale: CAVINA

(745)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 1974, n. **20**.
Sussidi a favore di associazioni agrarie di mutua assicurazione bestiame.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere sussidi a favore di associazioni agrarie di mutua assicurazione bestiame (in seguito chiamate associazioni) al fine di ridurre i danni derivanti agli allevatori associati dalla mortalità del bestiame

Art. 2.

I sussidi di cui all'articolo precedente saranno liquidati alle associazioni in base al rendiconto amministrativo da presentare all'assessorato per l'agricoltura e le foreste entro il 15 giugno di ogni anno per l'anno amministrativo precedente, che va, agli effetti della presente legge, dal 1° maggio al 30 aprile di ogni anno.

Art. 3.

Le associazioni ammesse a presentare le domande di sussidio devono risultare iscritte in un apposito schedario tenuto nell'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Per ottenere l'iscrizione nello schedario di cui al primo comma, le associazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere rette da uno statuto vistato dall'assessore competente;

b) avere per fine il risarcimento dei danni derivanti dalla mortalità del bestiame;

c) operare entro una circoscrizione limitata e definita dall'assemblea generale dei soci;

d) osservare il principio della gratuità delle cariche eccettuata la rifusione delle spese anche in forma forfettaria;

e) escludere ogni e qualsiasi scopo di speculazione.

Art. 4.

Lo statuto delle associazioni deve indicare:

a) la denominazione assunta dall'associazione e la sua sede;

b) le condizioni di ammissione e di recesso degli associati;

c) il numero, il modo di nomina, le attribuzioni degli amministratori e la designazione della rappresentanza sociale;

d) i diritti ed i doveri degli associati, i criteri per la determinazione dei risarcimenti e le norme sulla formulazione dei rendiconti consuntivi;

e) le forme e le condizioni dello scioglimento e della liquidazione dell'associazione;

f) le forme di convocazione dell'assemblea generale e le condizioni per la validità delle sue deliberazioni.

Art. 5.

L'amministrazione provinciale ha la facoltà di sorvegliare, verificare e controllare l'attività delle singole associazioni e le relative documentazioni.

Art. 6.

L'ammontare dei sussidi da concedere alle singole associazioni sarà determinato dalla giunta provinciale e non potrà superare la misura del 50 % dell'ammontare della perdita effettiva registrata dalle singole associazioni durante l'anno amministrativo.

In caso di danni eccezionali la giunta provinciale potrà aumentare il contributo di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Sono iscritti d'ufficio nello schedario di cui all'art. 3 le associazioni esistenti all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Le domande per sussidi inevase giacenti presso l'assessorato competente possono essere esaminati ai sensi della presente legge.

Art. 9.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa fino ad un massimo di lire 100 milioni all'anno, nell'importo da stabilire annualmente con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario corrente, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di lire 100 milioni iscritte nel bilancio provinciale per l'anno 1974 al cap. 3215 della spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 11 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. **21**.
Indennizzo per danni causati dalla selvaggina.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere a proprietari ed affittuari di fondi agricoli, di boschi e di allevamenti di bestiame, che subiscono danni causati da selvaggina cervina e da caprioli un indennizzo fissato secondo le disposizioni della presente legge.

Nessun indennizzo può essere concesso se il danneggiato vanta diritto di risarcimento danni nei confronti di altre istituzioni o persone, o se gli è dovuto un indennizzo ai sensi di una convenzione stipulata tra la federazione provinciale della caccia ed il « Südtiroler Bauernbund ».

Limitatamente ai casi di danni eccezionalmente gravi, la giunta provinciale è autorizzata a concedere con deliberazione particolare un indennizzo per danni causati da specie di selvaggina non comprese nel primo comma del presente articolo. In questi casi l'indennizzo può essere concesso fino alla misura massima dell'80 % del danno accertato e può essere liquidato immediatamente.

Art. 2.

Entro dieci giorni dalla scoperta del danno, il danneggiato può comunicare per iscritto il danneggiamento all'assessorato per l'agricoltura e le foreste e presentare la relativa domanda di indennizzo con l'indicazione della presumibile data del raccolto.

La domanda deve contenere un'esatta descrizione del danno, della sua causa ed una stima del suo ammontare.

Art 3.

L'ammontare del danno è accertato dall'assessorato per l'agricoltura e le foreste.

Entro il 15 dicembre di ogni anno la giunta provinciale fissa, in proporzione ai fondi disponibili, la percentuale unitaria che sarà pagata ai singoli richiedenti come indennizzo per i danni accertati.

Art. 4.

Allo scopo di prevenire danni causati da selvaggina, l'assessorato per l'agricoltura e le foreste può predisporre misure idonee od ordinarne l'attuazione agli interessati. I proprietari e gli affittuari che non attuano le misure ordinate o non ne permettono l'attuazione, non hanno diritto ad indennizzo.

Se l'assessorato per l'agricoltura e le foreste ordina l'attuazione di misure preventive che rappresentano per l'interessato un peso finanziario, la provincia può concedergli, su domanda, un contributo in conto capitale fino all'ammontare massimo del 70% della spesa necessaria.

Un contributo della stessa misura può essere concesso, su domanda, anche a persone giuridiche pubbliche e private e ad associazioni agrarie comunque denominate.

Art. 5.

La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi a riserve di caccia confinanti col territorio del parco nazionale dello Stelvio o con altri territori nei quali l'esercizio della caccia subisce particolari restrizioni. Questi contributi devono essere impiegati per risarcire i danni causati dalla selvaggina.

Art. 6.

La legge regionale 16 novembre 1969, n. 12, è abrogata.

Le domande presentate ai sensi della legge regionale 16 novembre 1969, n. 12, giacenti inevase negli uffici competenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere prese in considerazione secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Per l'esecuzione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 25 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Per gli esercizi successivi è autorizzata la spesa fino ad un massimo di lire 25 milioni all'anno, nell'importo da stabilire annualmente con legge di bilancio.

Alla copertura dell'onere di lire 25 milioni, derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario corrente, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di lire 25 milioni iscritte nel bilancio provinciale per l'anno 1974, al cap. 1025 della spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1974, n. 22.

Emendamenti, integrazione ed ulteriore finanziamento alla legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4 - Provvedimenti di assistenza creditizia a coltivatori diretti assuntori di masi chiusi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è sostituito dal seguente:

« I beneficiari del contributo di cui alla presente legge devono restituire i contributi concessi dalla giunta provinciale qualora entro cinque anni dall'assunzione del maso vengano meno volontariamente alla qualifica di coltivatori diretti. Qualora il caso sopra menzionato si verifichi quando siano già trascorsi cinque anni, cessa il pagamento dei contributi residui ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, si aggiungono i seguenti commi:

« Qualora l'ammontare del mutuo superi la somma di lire 70 milioni, per l'importo superante detta somma non può essere concesso nessun contributo.

Ad assuntori di masi chiusi che assumano il maso per atto tra vivi non può essere concesso alcun contributo per la somma eccedente l'importo di lire 30 milioni, se al momento dell'assunzione, a prescindere dall'assuntore o dal coniuge del dante causa, non ci siano altri eredi necessari ».

Art. 3.

L'art. 3 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Il contributo costante per mutui ai sensi dell'art. 1 sarà concesso per un periodo massimo di 15 anni fino ad un importo del 5,5% sui mutui contratti. L'ammontare del contributo è stabilito con riguardo alla redditività dell'azienda agricola e con riguardo al numero degli eredi cedenti da liquidare.

Alle aziende agricole di montagna può essere concesso un contributo costante fino al 6,5% sui mutui contratti. Ai sensi della presente legge si intendono per aziende agricole di montagna quelle aziende nelle quali per ragioni climatiche, per la situazione delle comunicazioni esterne ed interne oppure l'inclinazione del sito, esistono condizioni particolarmente gravose di vita e di produzione. I criteri secondo i quali sarà da accertare l'esistenza di queste condizioni saranno determinati con regolamento di esecuzione.

Il presidente della giunta provinciale è autorizzato a stipulare speciali convenzioni con gli istituti di credito per regolare la concessione dei mutui, le modalità, i criteri generali delle garanzie ed ogni altro particolare attinente.

La giunta provinciale è autorizzata ad emendare adeguatamente i limiti massimi di cui al primo e secondo comma del presente articolo, qualora venga diminuito o aumentato il tasso di interesse praticato dagli istituti di credito ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è sostituito dal seguente:

« La concessione del contributo sui mutui contratti è disposta con deliberazione della giunta provinciale, su proposta dell'*assessore provinciale per l'agricoltura e le foreste* cui è demandata l'istruttoria delle domande in ordine al possesso dei requisiti, al soddisfacimento di eventuali obblighi, al valore effettivo del maso e delle modalità stabilite dall'istituto di credito per l'accensione del mutuo. La determinazione del valore effettivo del maso assunto avviene in base ad una stima eseguita per incarico dell'assessore competente da impiegati del ruolo speciale dei servizi agrari della carriera direttiva o di concetto oppure da un esperto in materia agraria iscritto nell'elenco ufficiale di cui all'art. 25-*b*, primo comma della legge provinciale 23 ottobre 1959, n. 10 ».

All'art. 4 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di anticipata restituzione dell'intera somma mutuata cessa il pagamento dei contributi residui. In caso di anticipata restituzione di una parte della somma mutuata i contributi residui sono proporzionalmente ridotti ».

Art. 5.

Nel caso di trasferimento per atto tra vivi della proprietà di masi chiusi, non sono esercitabili i diritti di prelazione istituiti con legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modifiche ed integrazioni, se il trasferimento è agevolabile ai sensi della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4.

Art. 6.

Per gli scopi della presente legge è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario corrente un nuovo limite di impegno di lire 65 milioni. Alla copertura dell'onere di lire 65 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. 3651. — Contributi sugli interessi per mutui contratti da assuntori di masi chiusi . . L. 65.000.000

In diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . L. 65.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 23.

Provvedimenti finanziari relativi all'esercizio finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi straordinari ad imprese concessionarie di autoservizi pubblici urbani, previsti dalla legge provinciale 29 agosto 1972, n. 22, art. 1, lettera *i*), è autorizzata la spesa di lire 270 milioni per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 73: « Concessione di un contributo straordinario al comune di Bolzano per opere di viabilità » è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge provinciale 14 settembre 1973, n. 51: « Provvedimento straordinario nel comune di Curon Venosta in connessione agli effetti provocati dalla realizzazione ed esercizio dell'impianto idroelettrico della Montedison Resia-Glorenza » è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1974.

Rimangono inalterate tutte le disposizioni contenute nelle leggi provinciali richiamate nei precedenti articoli 1, 2 e 3, salvo quanto disposto nel secondo comma del successivo articolo 6.

Art. 4.

Per i fini della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63: « Norme per la tutela delle acque da inquinamenti e per la disciplina degli scarichi » è autorizzata un'ulteriore spesa massima annua di L. 200.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Art. 5.

Per i fini della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27: « Norme per la protezione della fauna » è autorizzata un'ulteriore spesa annua massima di L. 70.000.000 a partire dall'esercizio finanziario 1974.

Art. 6.

Alla copertura del maggior onere di L. 1.290.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

Cap. 4465. — Contributi straordinari ad imprese concessionarie di autoservizi pubblici urbani . . . . L. 270.000.000

Cap. 4476. — Contributo al comune di Bolzano per lo spostamento della sede ferroviaria della linea Bolzano-Merano . . . . . » 250.000.000

Cap. 4565. — Provvedimento straordinario a favore del comune di Curon Venosta . . » 500.000.000

Cap. 4585. — Spese per la tutela delle acque da inquinamenti . . . . » 200.000.000

Cap. 4590. — Spese per la protezione della fauna . . . . » 70.000.000

L. 1.290.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi . . . . L. 1.290.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1974, n. 24.

Provvidenze per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee di trasporto funiviario in servizio pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la realizzazione di nuove linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, con preferenza per le zone a moderato sviluppo turistico, possono essere concessi, sulle spese ritenute ammissibili, contributi decennali fino alla misura massima del 6% o contributi « una tantum » fino alla misura massima del 15% per impianti funiviari e/o per le linee elettriche di alimentazione e relativi impianti di trasformazione.

E' ammesso il cumulo delle due forme di intervento qualora si tratti di impianti destinati alla valorizzazione di aree di sviluppo turistico moderato. Nessun'altra forma di cumulo di provvidenze è ammessa.

Art. 2.

Quale spesa ammissibile a contributo per le linee funiviarie si assume il costo convenzionale dell'impianto, stabilito mediante formula, in vigore alla data di concessione di contributo, di cui alla legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, e relativo regolamento. La spesa ammissibile a contributo per le linee elettriche e relativi impianti di trasformazione è pari al « contributo di allacciamento » che le imprese fornitrici della energia elettrica hanno facoltà di riscuotere dagli utenti sulla base del provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi n. 941 del 29 agosto 1961 e successive modifiche ed integrazioni.

Per gli impianti elettrici di alimentazione e trasformazione realizzati e gestiti dall'utente la spesa ammissibile a contributo e la seguente:

a) L. 150 000.000 per chilometro di linea a media tensione;

b) L. 50.000 per KVA per cabine di trasformazione con trasformatori sino a 150 KVA;

c) L. 40.000 per KVA per cabine di trasformazione con trasformatori oltre 150 KVA.

Art. 3.

La domanda per ottenere il contributo va inoltrata alla giunta provinciale, tramite l'ufficio trasporti, entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere corredata con i seguenti documenti:

A) Per nuove linee di trasporto funiviario:

1) copia fotostatica dell'atto dell'organo deliberante che autorizza la presentazione della domanda, qualora il richiedente sia una persona giuridica pubblica o privata;

2) copia fotostatica dell'atto di costituzione e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata o una società;

3) relazione sulle finalità della linea con una analisi sull'origine del traffico prevedibile ed un'illustrazione delle infrastrutture ricettive e turistiche esistenti o previste nella zona;

4) una planimetria in scala non inferiore ad 1:25.000, preferibilmente 1:10.000, con indicate la linea funiviaria proposta e le eventuali linee già esistenti o previste in zona, nonchè le piste da sci servite da tali linee e gli eventuali itinerari turistici e/o sciistici di collegamento tra queste;

5) progetto esecutivo o di massima dell'impianto che realizza la linea, avente i requisiti di cui all'art. 6 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;

6) piano di finanziamento.

B) Per le linee elettriche di alimentazione e relativi impianti di trasformazione, oltre ai documenti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 6):

1) una planimetria, in scala adeguata, con indicato il tracciato della linea elettrica e la posizione delle cabine di trasformazione;

2) preventivo dettagliato della spesa per l'allacciamento predisposto dall'impresa fornitrice;

3) relazione tecnica indicante le caratteristiche della linea elettrica e delle cabine di trasformazione, nonchè la potenza assorbita dall'impianto o dal gruppo di impianti funiviari in caso di applicazione del secondo comma dell'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

Dopo l'esame dei documenti, l'ufficio trasporti esprime un parere tecnico sulla costruibilità dei singoli impianti funiviari e determina la spesa ammissibile per questi e per le linee elettriche e relativi impianti di trasformazione nel modo stabilito nell'art. 2 della presente legge.

Le domande mancanti anche di uno solo dei documenti di cui all'articolo precedente o in merito alle quali sia stato espresso dall'ufficio trasporti parere negativo, sono respinte dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore al quale è affidata la materia dei trasporti, entro il successivo 31 marzo.

Art. 5.

La giunta provinciale delibera entro il 31 luglio di ogni anno sull'ammissione a contributo, sentito in merito il comitato consultivo funivie, di cui all'art. 5 della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, forma la graduatoria delle domande annesse ed assegna i contributi nell'ordine di graduatoria, fissando per ogni singola iniziativa la misura del contributo.

Nella formazione della graduatoria sono preferite le iniziative promosse da enti pubblici locali o loro consorzi, nonchè le imprese private con la partecipazione degli enti o consorzi suddetti.

Art. 6.

La liquidazione dei contributi avviene su domanda dello interessato corredata dai seguenti documenti:

A) Per gli impianti che realizzano nuove linee funiviarie:

1) nullaosta all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87;

2) dichiarazione dell'ufficio trasporti, dalla quale risulta che il costo dell'impianto realizzato, accertato con gli stessi criteri applicati per la determinazione della spesa ammissibile a contributo, non è inferiore alla spesa ammessa a contributo.

B) Per le linee elettriche e relativi impianti di trasformazione: dichiarazione della ditta costruttrice degli impianti dalla quale risulti che i lavori di costruzione della linea elettrica e relative cabine di trasformazione sono stati completamente ultimati, eseguiti a regola d'arte ed in ottemperanza alle norme vigenti, secondo il preventivo o la relazione tecnica di cui ai punti 2) e 3), lettera *B*), dell'art. 3 della presente legge.

Nella domanda l'interessato dichiara di non aver beneficiato di altri contributi o sovvenzioni di sorta.

Il contributo decennale viene liquidato in rate semestrali decorrenti dal 30 giugno o dal 31 dicembre successivo alla deliberazione di concessione del contributo.

L'importo del contributo è ridotto in proporzione qualora il costo dell'impianto sia inferiore alla spesa ammessa a contributo.

Art. 7.

Con deliberazione della giunta provinciale è disposta la revoca del contributo:

a) se entro un anno dalla concessione del contributo l'interessato non ha ottenuto la concessione della linea funiviaria;

b) se la concessione viene dichiarata decaduta per mancata realizzazione della linea entro il termine stabilito;

c) se l'interessato non ha prodotto domanda di liquidazione, corredata di tutti i documenti di cui all'articolo precedente, entro un anno dalla data del nullaosta al pubblico esercizio;

d) se per la stessa iniziativa l'interessato ha beneficiato di altre provvidenze o sovvenzioni.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge sono autorizzati a carico dell'esercizio finanziario 1974:

a) la spesa di L. 200.000.000 per la concessione del contributo « una tantum »;

b) un limite d'impegno di L. 120.000.000 per la concessione del contributo decennale.

Le annualità relative al limite d'impegno di L. 120.000.000 saranno iscritte negli stati di previsione della spesa per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1983.

I fondi di cui al presente articolo, eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 9.

Alla copertura dell'onere di L. 320.000.000, derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

Art. 10.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

Cap. 4450. — Contributi « una tantum » per la costruzione di nuovi impianti funiviari . . .	L.	200.000.000
Cap. 4488. — Spese per contributi decennali per la costruzione di nuovi impianti funiviari	»	120.000.000
	L.	320.000.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	320.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 9 novembre 1974, n. 25.

Interventi per la realizzazione di impianti fissi nei centri operativi del servizio di trasporto a mezzo di autolinee e concessione di un contributo straordinario all'azienda consortile trasporti con sede in Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare la realizzazione del programma previsto per la costruzione di pensiline protette a ricovero dei viaggiatori, alla loro conservazione e manutenzione ovvero per l'affitto o l'acquisizione delle aree di sedime per l'erezione delle stesse è autorizzato lo stanziamento della somma di lire 143.050.000 a carico dell'esercizio finanziario 1974.

Per l'adozione della relativa variante al piano urbanistico comunale, l'amministrazione provinciale è autorizzata a valersi della facoltà disciplinata ai commi terzo, quarto e quinto dell'art. 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

L'elaborazione dei progetti per la costruzione delle pensiline in punti ed in centri operativi dove viene organizzato il servizio distributivo di trasporto a mezzo di autoservizi pubblici di linea in concessione, avviene a cura dell'assessorato provinciale ai trasporti, il quale è autorizzato ad avvalersi della prestazione di liberi professionisti. All'esecuzione delle relative opere provvede ai sensi di legge l'ufficio tecnico provinciale.

Le opere e gli interventi previsti nei progetti approvati dalla giunta provinciale comportano la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori. La misura dell'indennità di espropriazione da corrispondersi agli aventi diritto è determinata ai sensi della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

Art. 2.

L'amministrazione provinciale è autorizzata a concedere alla azienda consortile trasporti con sede in Bolzano un contributo straordinario nell'importo massimo di L. 400.000.000, che deve essere utilizzato:

1) per il pagamento del prezzo di riscatto spettante al concessionario, individuato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37;

2) per il rinnovo del parco autoveicoli in dotazione della azienda consortile trasporti;

3) per la realizzazione di impianti fissi e di attrezzature necessarie ad organizzare il servizio.

Art. 3.

Per ottenere il contributo straordinario di cui all'articolo precedente, l'azienda consortile trasporti deve inoltrare domanda alla giunta provinciale corredandola, a seconda della richiesta, con la seguente documentazione:

a) da una copia della deliberazione della giunta provinciale contenente la determinazione del prezzo di riscatto da corrispondersi al concessionario ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37;

b) dal programma relativo al rinnovo del parco autoveicoli, accompagnato dal preventivo di spesa;

c) dal progetto relativo agli impianti fissi e dal programma di acquisto delle attrezzature, accompagnati dal preventivo di spesa.

Il contributo viene disposto con deliberazione della giunta provinciale su proposta dell'assessore cui è affidata la materia dei trasporti.

Art. 4.

La liquidazione del contributo di cui all'art. 2 della presente legge è subordinata:

a) alla presentazione della deliberazione dell'azienda consortile trasporti contenente l'accettazione del prezzo di riscatto determinato dalla giunta provinciale, e la disposizione del versamento in deposito vincolato a nome del concessionario del prezzo stesso, entro i termini di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 6 dicembre 1972, n. 37, ovvero, in caso di ricorso giurisdizionale da parte dell'azienda consortile trasporti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della medesima legge, alla presentazione del provvedimento definitivo;

b) alla presentazione di regolari fatture riferentesi al rinnovo del parco autoveicoli ed all'acquisto di attrezzature necessarie ad organizzare il servizio o in base a stati di avanzamento di lavori eseguiti ed accertati relativi ad impianti fissi. L'ufficio provinciale trasporti provvede sia all'istruttoria delle domande, come alla vigilanza ed all'accertamento in ordine alla corrispondenza dei beni acquistati, alle caratteristiche previste ed in ordine ai lavori eseguiti.

Art. 5.

Alla copertura dell'onere di L. 543.050.000, derivante dalla applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1974, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 6.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

Cap. 4470. — Spese per interventi finanziari a favore dell'azienda consortile trasporti dei comuni di Bolzano, Merano e Laives, per il riscatto delle concessioni e per l'acquisto di automezzi, impianti fissi ed attrezzature	L.	400.000.000
Cap. 4475. — Spese per investimenti per impianti fissi ed attrezzature del servizio di trasporto pubblico	»	143.050.000
	L.	543.050.000

Capitolo in diminuzione:

Cap. 5000. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi	L.	543.050.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 9 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 8 novembre 1974, n. 26.

Asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 3 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia, al fine di promuovere la realizzazione di un servizio di asili nido adeguato alle esigenze della popolazione, assegna ai comuni ed ai consorzi di comuni i contributi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 2.

I comuni od i consorzi di comuni possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui all'art. 1, inoltrando domanda entro il 30 aprile di ogni anno.

Le richieste di contributi, indirizzate al presidente della giunta provinciale e sottoscritte dal sindaco o dal presidente del consorzio, devono essere accompagnate dalla relativa deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale.

Nella deliberazione devono essere indicati i mezzi di copertura della spesa eccedente il contributo richiesto.

Art. 3.

Le richieste di contributo per la costruzione di asili nido o il riattamento di immobili già esistenti devono essere corredate:

a) progetto di massima dell'opera;

b) individuazione di aree idonee previste dagli strumenti urbanistici vigenti;

c) preventivo di massima delle spese, relativo sia alla costruzione o al riattamento, sia alla gestione.

Nell'eventualità che, in relazione a quanto disposto alla lettera *b*), l'area individuata non sia destinata ad uso pubblico dalle vigenti norme urbanistiche, il presidente della giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di adozione della delibera consiliare relativa alla indicazione delle aree, sentita la commissione urbanistica provinciale, emette il decreto di vincolo, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Detto decreto deve essere notificato ai proprietari interessati a cura dell'ente obbligato e cessa di avere effetto dopo tre anni dalla notifica.

Vengono accettate anche le domande dei comuni che attestino di aver adottato le varianti di cui sopra.

I lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, si intendono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

Le richieste di contributo di gestione, funzionamento e manutenzione devono essere accompagnate da:

a) copia del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso, nel caso di asili nido già funzionanti; copia del bilancio preventivo nel caso di asili nido di prossima apertura;

b) documentazione circa la ricettività dell'asilo nido e l'organico del personale;

c) copia del regolamento comunale o consorziale relativo alla gestione dell'asilo nido.

Art. 5.

La giunta provinciale predispone il piano annuale per la ripartizione dei contributi di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Al fine di stabilire l'ordine di priorità delle richieste nella formulazione del piano di riparto, si dovrà tener conto, nel quadro delle indicazioni fornite dalle comunità di valle ove esistono o dal consorzio dei comuni o nel piano di coordinamento territoriale, della consistenza dei servizi analoghi già esistenti nel territorio del comune o del consorzio dei comuni richiedenti, della popolazione residente totale, del livello di occupazione femminile e di ogni altro elemento utile desumibile dai documenti richiesti al primo comma dell'art. 3.

Il piano prevede due distinte graduatorie, la prima relativa alla costruzione o riattamento, all'impianto ed all'arredamento, la seconda relativa alla gestione, al funzionamento ed alla manutenzione degli asili nido.

Il piano deve essere reso noto ai consorzi comprensoriali, ove costituiti; i consorzi stessi possono presentare entro il termine di trenta giorni le loro osservazioni.

Art. 6.

Dopo l'approvazione del piano annuale, la giunta provinciale comunica ai comuni ed ai consorzi di comuni, inclusi nel piano stesso, il termine entro il quale dovranno essere presentati i progetti esecutivi degli asili nido per i quali sia stato richiesto il contributo di costruzione o riattamento.

I progetti esecutivi comprendono:

a) relazione tecnica;

b) disegni;

c) computo metrico-estimativo;

d) capitolo speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni, nei casi di appalto a trattativa privata e di esecuzione in economia.

Art. 7.

La concessione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta provinciale su deliberazione della giunta stessa.

La concessione del contributo è comunque subordinata:

a) all'attestazione della piena ed effettiva disponibilità dell'area;

b) all'espletamento da parte del comune o consorzio di comuni di tutte le formalità per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori entro il termine inderogabile di quattro mesi.

Gli eventuali contributi non assegnati per decorrenza dei termini verranno concessi secondo le priorità stabilite nel piano provinciale.

Con il provvedimento di concessione del contributo quale concorso alle spese relative alla costruzione, impianto ed arredamento dell'asilo nido, viene approvato il progetto delle opere e fissata la data di inizio e di ultimazione dei lavori.

Viene altresì disposta l'erogazione del 50% del contributo alla esibizione del contratto di appalto ed il saldo viene liquidato a collaudo avvenuto.

Art. 8.

Alla vigilanza sui lavori ed al collaudo delle opere, di cui al quarto comma del precedente articolo, provvede l'assessorato provinciale ai lavori pubblici per mezzo dei propri uffici.

Art. 9.

Sugli edifici per i quali è concesso il contributo di costruzione o riattamento è costituito vincolo ventennale di destinazione.

Su richiesta del consiglio comunale, la giunta provinciale può autorizzare lo svincolo anticipato dell'immobile.

Art. 10.

L'erogazione dei contributi annuali quale concorso alle spese di gestione, funzionamento e manutenzione dell'asilo nido è disposta con decreto del presidente della giunta provinciale ed avviene in un'unica soluzione.

Art. 11.

L'asilo nido è un servizio sociale per la realizzazione delle finalità indicate negli articoli 1 e 6 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

Art. 12.

L'asilo nido è aperto a tutti i bambini fino a tre anni secondo i criteri di ammissione di cui al successivo art. 13.

La fissazione di tali criteri sarà resa necessaria fino a quando la disponibilità di posti all'interno degli asili risulterà inferiore alle richieste.

Art. 13.

Il regolamento comunale o consorziale, deliberato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale, determina i criteri per l'ammissione dei bambini all'asilo nido.

Tali criteri dovranno tenere conto dei seguenti elementi: condizioni lavorative dei genitori, assenza di familiari in grado di assistere il bambino, stati di malattia o di inabilità dei familiari, numero dei figli, condizione di abitabilità degli alloggi, esistenza di problemi di ordine medico e psicologico nel bambino o nella famiglia e di ogni altro elemento utile a valutare le esigenze della famiglia.

Art. 14.

La localizzazione dell'asilo nido deve assicurare l'integrazione di tale struttura nel quartiere o nel nucleo abitato. Esso dovrà essere ubicato oltre che in apposite aree, in complessi scolastici con particolare riferimento alle scuole materne ed in edifici adatti allo scopo, rispettando comunque le norme igieniche, che saranno successivamente fissate dal regolamento di cui all'art. 27.

Art. 15.

La distribuzione degli spazi all'interno degli asili nido deve consentire un facile adeguamento di questi al variare dell'ampiezza delle classi di età della popolazione infantile assistita ed alla introduzione di nuovi metodi educativi.

Art. 16.

La ricettività minima e massima dell'asilo nido è fissata rispettivamente in 15 e 60 posti-bambino.

Nelle località in cui il numero dei potenziali utenti sia inferiore a quello minimo previsto dal precedente comma, potranno costruirsi micro-nido come unità aggregate a scuole materne o ad altre idonee strutture già esistenti o come nuclei decentrati di altro asilo nido.

Nel caso detti micro-asili non presentino una utenza superiore alle quattro unità detta struttura può essere condotta da una madre giornaliera nella propria abitazione, che deve essere adeguata ad esigenze particolari. Nel presente caso di micro-asili si può prescindere da quanto stabilito dagli articoli 22, 23 e 15.

Art. 17.

L'asilo nido rimane aperto per un minimo di otto ore giornaliere per tutto l'anno solare, ad eccezione dei giorni riconosciuti festivi. L'orario dovrà comunque tenere conto delle necessità delle famiglie utenti.

Art. 18.

La vigilanza igienica e sanitaria, fino all'istituzione delle unità locali sanitarie e sociali, è affidata all'ufficiale sanitario del comune dove ha sede l'asilo nido.

Art. 19.

Fino all'istituzione delle unità locali sanitarie e sociali, la assistenza sanitaria e pediatrica è assicurata dagli enti gestori, i quali provvedono a garantire anche gli interventi di carattere psico-pedagogico.

Il controllo sanitario dovrà essere giornaliero ed effettuato in assenza del medico da un'assistente sanitaria visitatrice o da altro personale sanitario ausiliario del comune.

Tali interventi saranno realizzati in collaborazione con gli operatori dell'asilo nido.

Art. 20.

L'amministrazione dell'asilo nido è attuata dal comune o dal consorzio di comuni nelle forme previste dai regolamenti comunali e dalle leggi provinciali.

Art. 21.

La gestione dell'asilo nido è affidata, sulla base del regolamento comunale o consorziale, ad un comitato di gestione nominato dal consiglio comunale o dall'assemblea consorziale e composto da almeno:

a) una rappresentanza del consiglio comunale o dell'assemblea consorziale, con adeguata presenza della minoranza, eletta con preferenza in seno agli stessi organi;

b) una rappresentanza delle famiglie eletta dall'assemblea degli utenti;

c) una rappresentanza del personale addetto all'asilo nido.

Il regolamento comunale o consorziale determina il numero dei componenti del comitato.

La rappresentanza delle famiglie non può essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti il comitato.

Art. 22.

Il personale dell'asilo nido è inquadrato nei ruoli del personale comunale ed è assunto con pubblico concorso.

Il regolamento comunale o consorziale determina la pianta organica del personale dell'asilo.

Il personale si distingue in due categorie: personale addetto all'assistenza e personale addetto ai servizi.

La pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di non meno di un'addetta all'assistenza per sei bambini di età inferiore all'anno e non meno di un'addetta all'assistenza per otto bambini di età superiore all'anno.

Art. 23.

Il personale addetto all'assistenza, fino all'emanazione di una nuova normativa in materia di preparazione professionale del personale, deve essere in possesso del diploma di vigilatrice d'infanzia, puericultrice, assistente di istituto professionale per assistenti all'infanzia o di maestra d'asilo.

La frequenza di corsi di preparazione e aggiornamento per operatori sociali negli asili nido costituisce titolo preferenziale per l'assunzione.

Art. 24.

La funzione di coordinatore responsabile dell'asilo nido deve essere affidata dal comune o dal consorzio di comuni, sentito il comitato di gestione, a persona competente in servizio scelta entro la categoria del personale addetto all'assistenza di cui all'articolo precedente.

Art. 25.

La provincia organizza corsi di preparazione ed aggiornamento per adeguare la formazione del personale operante negli asili nido.

Con successivo provvedimento, la provincia stabilisce i criteri relativi alla durata dei corsi, al numero minimo e massimo degli allievi, ai programmi ed alle norme fondamentali relative all'organizzazione dei corsi.

Art. 26.

La giunta provinciale e per essa l'assessorato competente esplica attività promozionale e di coordinamento per gli asili nido della provincia su proposta di un'apposita commissione tecnica.

Art. 27.

Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà in particolare le caratteristiche delle aree da destinare alle sedi degli asili nido e gli standards minimi di idoneità, nonchè i compiti del comitato di gestione.

Art. 28.

Norma transitoria

Limitatamente agli anni 1972 e 1973 gli allegati alle domande, di cui agli articoli 3 e 4, dovranno essere presentati entro il 15 marzo 1975.

Art. 29.

Norma finanziaria

Per i fini della presente legge sono utilizzate le disponibilità finanziarie iscritte annualmente nel bilancio provinciale della spesa nell'apposito capitolo denominato « Spese e contributi ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per gli asili nido ».

Alla copertura del relativo onere annuale si provvede con le corrispondenti assegnazioni statali della quota spettante alla provincia sul fondo per gli asili nido del piano quinquennale nazionale di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 8 novembre 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(491)

REGIONE SICILIA

LEGGE 30 novembre 1974, n. **38.**

Ordinamento e funzionamento delle comunità montane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 4 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino alla riforma dell'assetto degli enti locali siciliani, in attuazione dell'art. 15 dello statuto, ed al decentramento delle funzioni amministrative regionali, alle comunità montane istituite ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e delle leggi regionali 17 luglio 1972, n. 34 e 15 dicembre 1973, n. 46, si applicano le disposizioni della presente legge.

Titolo I

FINALITÀ - STATUTO

Art. 2.

La comunità montana, nel quadro della programmazione nazionale e regionale:

promuove lo sviluppo delle popolazioni residenti nella relativa zona, al fine di eliminare gli squilibri ed assicurare alle medesime condizioni economico-sociali non inferiori alla media nazionale e regionale;

concorre, nella stessa zona, alla difesa del suolo ed alla protezione della natura.

La comunità montana svolge altresì ogni altro compito ad essa assegnato dalla legislazione statale e regionale.

Art. 3.

La comunità, entro quattro mesi dalla costituzione del relativo consiglio, adotta il proprio statuto.

Lo statuto deve, fra l'altro, indicare:

la denominazione e la sede della comunità;

i comuni che fanno parte della comunità;

gli scopi e le finalità particolari che la comunità intende perseguire nel quadro della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed in armonia con i principi e gli obiettivi della legislazione statale e regionale comunque interessante lo sviluppo economico e sociale delle zone montane;

la composizione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi della comunità, in quanto non disciplinate dalla presente legge;

le ipotesi e le modalità della partecipazione popolare alla attività della comunità;

le modalità di redazione e di approvazione ed i principi essenziali dei regolamenti concernenti l'organizzazione e la struttura degli uffici, il personale agli stessi addetto, nonchè l'uso dei beni della comunità;

l'eventuale istituzione di un comitato tecnico-consultivo, nel quale siano rappresentati gli enti operanti nel territorio della comunità, e la partecipazione dello stesso comitato alla preparazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo.

Art. 4.

Il progetto di statuto è predisposto, nel quadro degli indirizzi fissati dal consiglio, dalla giunta esecutiva.

Esso è trasmesso ai comuni partecipanti alla comunità nonchè agli enti operanti nel relativo territorio che svolgono attività in materie rientranti nella competenza della comunità. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto, i comuni e gli enti possono presentare alla giunta esecutiva osservazioni e proposte.

Trascorso il termine di cui al precedente comma, il progetto è presentato al consiglio, che lo adotta a maggioranza assoluta.

Lo statuto è approvato con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali di concerto con l'assessore regionale per lo sviluppo economico, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle eventuali modifiche dello statuto.

Art. 5.

La comunità si estingue, quando, modificata la ripartizione di cui all'art. 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed all'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, viene soppressa la relativa zona omogenea.

L'estinzione è dichiarata con decreto del presidente della Regione, sentita la commissione parlamentare di cui all'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34. Con lo stesso provvedimento si disciplina altresì la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività.

Titolo II

ORGANI

Art. 6.

Sono organi della comunità:

il consiglio;

la giunta esecutiva;

il presidente.

Art. 7.

Il consiglio è l'organo deliberante della comunità.

Spetta in ogni caso al consiglio:

l'elezione della giunta esecutiva e del presidente, da scegliersi tra i propri componenti;

la nomina dei rappresentanti della comunità presso altri enti ed organismi, garantendo la rappresentanza delle minoranze allorchè i rappresentanti sono più di due;

la deliberazione di formazione e l'adozione dei piani di sviluppo e del piano urbanistico nonchè l'adozione dei programmi annuali;

l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo nonchè della relazione sullo stato di attuazione dei programmi annuali;

la nomina del tesoriere e dei revisori dei conti;

l'approvazione dei contratti e delle convenzioni.

Spetta altresì al consiglio deliberare su ogni altro affare per il quale le leggi o lo statuto non prevedano la competenza di altri organi della comunità.

Art. 8.

Il consiglio è composto dai rappresentanti dei comuni costituenti la comunità montana.

I rappresentanti comunali sono eletti dai consigli dei comuni, fra i propri membri, garantendo in ogni caso la rappresentanza della minoranza.

I comuni fino a quindicimila abitanti eleggono i loro rappresentanti in numero di tre, ed ogni consigliere vota per non più di due nomi. I comuni con più di qundicimila abitanti eleggono i loro rappresentanti in numero di sei, ed ogni consigliere vota per non più di quattro nomi. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per i comuni parzialmente montani la rappresentanza è determinata sulla base della popolazione residente nel territorio classificato montano come dai dati dell'ultimo censimento.

La cessazione della carica di consigliere comunale comporta automaticamente la decadenza dalla carica di componente il consiglio della comunità.

Art. 9.

Il consiglio dura in carica cinque anni.

Ogni comune, in coincidenza con il rinnovo del consiglio comunale, provvede a rieleggere i propri rappresentanti in seno al consiglio della comunità nella seduta immediatamente successiva alla elezione del sindaco e della giunta municipale.

In caso di cessazione anticipata di un consiglio comunale, i rappresentanti da questo nominati in seno al consiglio della comunità restano in carica fino alla elezione dei nuovi rappresentanti.

In caso di decadenza, morte, dimissioni od altra causa di cessazione della qualità di consigliere della comunità, i consigli comunali provvedono alla relativa surrogazione nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

Art. 10.

I compiti ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, dallo statuto, che indica particolarmente le modalità di convocazione, ivi compresa quella di autoconvocazione su richiesta di almeno un quinto dei componenti il consiglio, le sessioni ordinarie, da tenersi almeno ogni trimestre, e le sessioni straordinarie, il numero legale, il procedimento di discussione e di deliberazione.

Lo statuto determina altresì le ragioni di cessazione anticipata dalla carica dei consiglieri e dell'intero consiglio, e le modalità di convalida dei componenti il consiglio stesso.

La perdita della qualità di consigliere comporta automaticamente la decadenza dalla carica di presidente o di membro della giunta esecutiva.

Art. 11.

La giunta esecutiva è l'organo esecutivo della comunità.

Essa svolge funzioni di promozione, di iniziativa e di attuazione, in conformità degli indirizzi generali determinati dal consiglio.

Spetta in ogni caso alla giunta esecutiva:

curare la redazione dei piani deliberati dal consiglio;

predisporre i programmi annuali;

curare l'attuazione dei piani e programmi;

predisporre il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

deliberare spese nel quadro del bilancio preventivo, in conformità di quanto previsto dallo statuto;

esercitare le funzioni delegate dal consiglio, nei limiti previsti dallo statuto. In ogni caso non può essere delegata l'approvazione dello statuto, dei piani, dei programmi, della relazione sullo stato di attuazione dei medesimi, dei regolamenti, del bilancio preventivo e del conto consuntivo, delle convenzioni e dei contratti.

Art. 12.

La giunta esecutiva è composta:

dal presidente;

da membri eletti dal consiglio, in numero da determinarsi con lo statuto, in ogni caso non inferiore a quattro e non superiore ad otto.

Lo statuto disciplina altresì l'elezione dei membri della giunta esecutiva e la relativa revoca.

Art. 13.

I compiti ed il funzionamento della giunta esecutiva sono disciplinati, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, dallo statuto. Le deliberazioni della giunta esecutiva sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della medesima e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo la previsione nello statuto di maggioranze qualificate.

Art. 14.

Il presidente rappresenta la comunità. Convoca e presiede il consiglio e la giunta esecutiva. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio e dalla giunta esecutiva. Esercita le altre funzioni previste dallo statuto.

Art. 15.

Il presidente è eletto dal consiglio a maggioranza assoluta di voti. L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento dei due terzi dei consiglieri in carica.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede ad una nuova votazione, purchè sia presente la metà più uno dei consiglieri in carica. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero di voti.

La revoca del presidente è disciplinata dallo statuto.

In caso di assenza od impedimento il presidente è sostituito dal membro della giunta esecutiva indicato dallo statuto.

Titolo III

PIANI E PROGRAMMI DI ATTIVITÀ

Art. 16.

La comunità, nel quadro dei fini ad essa assegnati dalle leggi e dallo statuto, programma la propria attività mediante piani quinquennali di sviluppo economico e sociale della zona nella quale opera, in conformità del disposto dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

I piani sono adottati entro un anno dalla prima costituzione o dal rinnovo degli organi della comunità.

Art. 17.

Sulla base di apposita delibera consiliare di elaborazione del piano, contenente anche le linee fondamentali del medesimo, a cura della giunta esecutiva è redatto il progetto di piano di sviluppo. Il piano è, quindi, adottato dal consiglio, a maggioranza assoluta.

Il piano così adottato, con gli eventuali allegati, è immediatamente trasmesso ai comuni della zona ed ai consorzi di bonifica.

Il piano è pubblicato, per almeno venti giorni, all'albo della comunità e dei comuni della zona e ne viene data altresì pubblica informazione con le modalità previste dallo statuto.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione potranno formularsi osservazioni e proposte.

Scaduti i termini suindicati, il consiglio, esaminate le osservazioni e proposte, ed eventualmente rielaborato il piano, lo adotta definitivamente, a maggioranza assoluta.

Il piano, con gli allegati e le osservazioni e le proposte non accolte, viene trasmesso all'assessorato regionale dello sviluppo economico. Esso è approvato con decreto del presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per lo sviluppo economico di concerto con gli assessori regionali competenti per le materie cui ha riguardo prevalentemente il piano, sentita la competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Trascorsi centoventi giorni dal ricevimento del piano da parte dell'assessorato regionale dello sviluppo economico, senza che sia intervenuta l'approvazione, il piano si intende approvato.

Il decreto di approvazione del piano ed il piano stesso sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione, nell'albo della comunità ed in quelli dei comuni della zona, salva ogni altra forma di pubblica informazione prevista dallo statuto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le eventuali modifiche dei piani già aprovati.

Art. 18.

Il presidente della Regione può proporre alla comunità modifiche del piano riconosciute indispensabili per assicurare il coordinamento del medesimo con i piani delle altre comunità montane ed il rispetto del piano regionale di sviluppo economico-sociale, della pianificazione urbanistica regionale e dei piani redatti da enti regionali in adempimento di specifiche disposizioni di legge.

In tal caso, la decorrenza del termine di cui al settimo comma dell'art. 17 è sospesa, per non oltre sessanta giorni, con decreto motivato del presidente della Regione, sentito l'assessore regionale per lo sviluppo economico.

Le proposte di modifica sono comunicate alla comunità, che, entro i trenta giorni dalla comunicazione, adotta le proprie determinazioni, dandone pubblica informazione mediante la pubblicazione all'albo della comunità e dei comuni della zona e nelle altre forme previste dallo statuto.

Le determinazioni vengono, quindi, trasmesse all'assessorato regionale dello sviluppo economico. Qualora permangono contrasti tra le proposte di modifica e le determinazioni della comunità, decide la giunta regionale, previo parere vincolante della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale.

Art. 19.

Al piano di sviluppo devono adeguarsi i piani degli altri enti operanti nel territorio della comunità, anche se trattasi di piani già adottati o in fase di attuazione. Sono in ogni caso escluse le opere già in corso di esecuzione all'atto in cui il piano diviene esecutivo.

I relativi adeguamenti dovranno essere disposti entro sei mesi dalla data in cui il piano della comunità è divenuto esecutivo.

Gli eventuali contrasti sono decisi dal presidente della Regione previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per lo sviluppo economico.

Art. 20.

In attuazione del piano quinquennale di sviluppo, e nei limiti dei finanziamenti disponibili, vengono annualmente deliberati programmi contenenti, in ordine di priorità, la indicazione delle opere e degli interventi da realizzare, nonchè l'entità dei mezzi finanziari necessari per la concreta attuazione.

Art. 21.

I programmi di intervento sono predisposti dalla giunta esecutiva e trasmessi ai comuni ed agli altri enti operanti nel territorio della comunità interessati alla attuazione dei medesimi.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento, gli stessi potranno formulare osservazioni e proposte.

Il consiglio, esaminate dette osservazioni e proposte, adotta i programmi.

Entro il 30 settembre di ogni anno i programmi sono presentati all'assessorato regionale dello sviluppo economico, e sono approvati con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per lo sviluppo economico di concerto con gli altri assessori regionali competenti per materia. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento dei programmi, senza che sia intervenuta l'approvazione o il rifiuto della medesima, i programmi si intendono approvati.

Art. 22.

Per l'attuazione dei piani quinquennali di sviluppo e dei programmi annuali di intervento, la comunità può avvalersi degli uffici dei comuni e di altri enti locali operanti nella zona e può delegare ad altri enti, avuto riguardo alle specifiche funzioni ed alla competenza territoriale degli stessi, la realizzazione di opere specificamente determinate.

La delega di cui al precedente comma viene disposta dal consiglio, a maggioranza assoluta. La relativa deliberazione deve contenere l'indicazione dell'oggetto della delega ed i criteri a cui gli enti delegati dovranno attenersi nell'espletamento della medesima.

Per l'esecuzione delle opere dei piani e dei programmi si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni regionali relative all'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 23.

La comunità, in armonia con le linee di programmazione e di assetto territoriale regionale, nel rispetto delle leggi urbanistiche vigenti nel territorio regionale, avuto altresì riguardo alle precipue proprie finalità, può adottare piani urbanistici.

Il piano urbanistico della comunità dovrà essere considerato nella redazione degli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali. Gli enti interessati dovranno, altresì, entro due anni, adeguare i propri strumenti urbanistici esistenti al piano della comunità. Le varianti agli strumenti urbanistici esistenti sono adottate dai comuni senza l'autorizzazione di cui all'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 24.

Il piano urbanistico, previa delibera consiliare di elaborazione, contenente altresì i relativi principi fondamentali, ad approvarsi a maggioranza assoluta, è predisposto a cura della giunta esecutiva.

Il progetto di piano è trasmesso ai comuni ed agli altri enti interessati operanti nel territorio della comunità, i quali, entro sessanta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare osservazioni e proposte.

Trascorso il termine suindicato, il piano è adottato dal consiglio, a maggioranza assoluta, con deliberazione che decide pure sulle osservazioni e proposte formulate.

Il piano è approvato dal presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per lo sviluppo economico. Il decreto di approvazione del piano e lo stesso piano sono pubblicati ai sensi dell'art. 17 della presente legge.

In sede di approvazione potranno essere apportate al piano modifiche al fine di coordinarlo con il piano urbanistico regionale o con l'assetto territoriale regionale, con i piani comprensoriali di cui all'art. 2 della legge regionale 3 febbraio 1968, n. 1, e successive modifiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni dell'art. 18 della presente legge.

Art. 25.

Dalla data di approvazione del piano urbanistico di cui agli articoli precedenti, e fino all'adozione degli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali o delle relative varianti, in conformità alle previsioni del medesimo, e comunque non oltre due anni dalla suindicata data di approvazione, l'assessore regionale per lo sviluppo economico, su richiesta della comunità, può, con provvedimento motivato, ordinare al sindaco del comune interessato di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto con le prescrizioni del piano.

Per il periodo suindicato, l'assessore regionale per lo sviluppo economico, su richiesta della comunità, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione di lavori edili, stradali e di trasformazione fondiaria che possano compromettere o rendere notevolmente più onerosa l'attuazione del piano.

Titolo IV

PERSONALE ED UFFICI

Art. 26.

Per gli adempimenti relativi all'elaborazione dei piani di sviluppo, dei programmi annuali e dei piani urbanistici, ed all'attuazione dei medesimi, la comunità può istituire un ufficio tecnico secondo le modalità e con la struttura previste dallo statuto.

Art. 27.

Per l'espletamento della propria attività, la comunità si avvale del personale comandato ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dell'art. 10 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34. Le competenze fondamentali ed accessorie restano a carico degli enti da cui il personale dipende organicamente. E' vietato alla comunità di corrispondere alcun compenso allo stesso personale.

Si applicano alla comunità le disposizioni degli articoli 6, 7 ed 8 della legge regionale 7 maggio 1958, n. 14.

E' soltanto consentita l'assunzione per concorso di un segretario della comunità, da nominarsi dal consiglio, con le modalità stabilite dallo statuto.

Titolo V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 28.

Salvo quanto previsto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per il finanziamento dei piani e dei programmi, le spese correnti necessarie per il funzionamento della comunità sono ripartite, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, fra i comuni partecipanti in conformità dei criteri fissati dallo statuto. Le spese comunali suddette sono obbligatorie.

Art. 29.

La comunità delibera il proprio bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'affidamento dei fondi previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 34.

Art. 30.

Il conto consuntivo, da approvarsi entro il 30 aprile dello anno successivo, prima di essere sottoposto al consiglio è esaminato dai revisori dei conti, in numero non inferiore a tre, nominati dal consiglio tra i propri membri estranei alla giunta esecutiva, assicurando la rappresentanza della minoranza consiliare.

Lo statuto della comunità disciplina le modalità di nomina e la durata in carica del collegio dei revisori, le incompatibilità, le attribuzioni, la decadenza e la revoca dei componenti.

Entro il 30 aprile è altresì approvata la relazione sullo stato di attuazione dei programmi annuali prevista dall'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ed inviata alla presidenza della Regione ed all'assessorato regionale dello sviluppo economico.

Art. 31.

Ogni comunità ha un servizio di tesoreria, da affidare ad un istituto di credito di diritto pubblico o ad una cassa di risparmio.

Art. 32.

Per quanto non previsto dalla presente legge e dallo statuto della comunità, si applicano, in materia di finanza e contabilità, le disposizioni relative ai comuni, in quanto compatibili.

Titolo VI

CONTROLLI

Art. 33.

Salvo quanto previsto dalla presente legge in tema di approvazione dei piani e dei programmi annuali, per i controlli sugli atti della comunità si applicano le disposizioni regionali concernenti i comuni, in quanto compatibili.

Il controllo è esercitato dalla commissione provinciale di controllo nella cui circoscrizione è posta la sede della comunità.

Il controllo sostitutivo è esercitato, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, dall'assessore regionale per gli enti locali.

Art. 34.

Il consiglio può essere sciolto quando, per dimissioni o altra causa, abbia perduto la metà dei propri membri, e questi non siano stati sostituiti, o quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge che dimostrino la irregolarità del funzionamento.

Lo scioglimento, dopo la eventuale contestazione degli addebiti, è disposto con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali.

Titolo VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

I fondi di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, ripartiti con i criteri di cui alle lettere *a* e *b* dell'art. 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, sono attribuiti alle comunità con decreto del presidente della Regione.

Con appositi provvedimenti legislativi si provvederà al finanziamento dei piani quinquennali e dei programmi annuali della comunità o di stralci dei medesimi.

Art. 36.

Le comunità montane possono collegarsi tra loro per lo studio di problemi comuni, per promuovere iniziative interessanti più comunità o per l'attuazione unitaria di specifici servizi, previa deliberazione dei singoli consigli adottata a maggioranza assoluta.

Art. 37.

Fino al primo rinnovo delle amministrazioni comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli organi della comunità continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, con la sola integrazione dei rappresentanti dei comuni nel consiglio ai sensi dell'art. 8 della presente legge. Rimangono comunque salvi gli atti compiuti fino alla integrazione suddetta.

I componenti del consiglio eletti ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, cessano dalla carica con il suindicato rinnovo delle amministrazioni comunali.

Art. 38.

I componenti del consiglio eletti ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, da consigli comunali rinnovati nel periodo compreso tra l'entrata in vigore dalla stessa legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, e quella della presente legge, cessano dalla carica contemporaneamente ai componenti indicati all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art 39.

Fino all'adozione dei piani di sviluppo, il presidente della Regione, su conforme parere della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per lo sviluppo economico di concerto con gli altri assessori regionali competenti per materia, approva programmi di opere ed interventi urgenti deliberati dal consiglio della comunità.

Art. 40.

In sede di approvazione dei programmi previsti dall'articolo precedente, il presidente della Regione verifica la compatibilità dei programmi suddetti con i piani vincolanti per legge.

Le determinazioni di cui al presente articolo ed allo articolo precedente sono adottate dal presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 41.

Fino a quando non sarà entrata in funzione, a termini del relativo statuto, la tesoreria della comunità, il servizio di cassa verrà svolto mediante apertura di un conto corrente postale intestato alla comunità stessa.

Art. 42.

Fino all'entrata in vigore dello statuto, o nel silenzio del medesimo, agli organi della comunità, per quanto non previsto, si applicano le disposizioni concernenti gli organi comunali, in quanto compatibili.

In ogni caso gli organi della comunità rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi

Art. 43.

Fermo restando il disposto dell'art. 8, ai componenti degli organi della comunità si applicano, in materia di ineleggibilità ed incompatibilità, le disposizioni concernenti gli organi comunali. La carica di presidente e di membro della giunta esecutiva è altresì incompatibile con le cariche indicate all'art. 7, n. 11, della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14.

Art. 44.

I consigli di valle e le comunità montane istituiti ai sensi dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge 15 marzo 1963, n. 16, e dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sciolti.

Art. 45.

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, comunque incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 46.

Le determinazioni della comunità di cui al terzo comma dell'art. 18 sono pubblicate per venti giorni.

La trasmissione delle determinazioni della comunità di cui al quarto comma dell'art. 18 avviene trascorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione.

Unitamente alle determinazioni della comunità vengono trasmesse le eventuali osservazioni presentate entro il predetto termine.

Art. 47.

I piani di sviluppo, i programmi annuali di intervento ed i piani urbanistici della comunità previsti dalla presente legge, sono adottati anche in mancanza delle leggi e dei provvedimenti di programmazione generale e del piano urbanistico regionale.

Art. 48.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 49.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 novembre 1974

BONFIGLIO

MURATORE - TEPEDINO

LEGGE 30 novembre 1974, n. **39.**

Integrazione alla legge regionale 1° agosto 1974, n. 34, riguardante la soppressione delle scuole professionali regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 4 *dicembre* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale inquadrato nel ruolo amministrativo della Regione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1974, n. 34, può essere impiegato, a decorrere dal 1° ottobre 1974 e fino a quando si trovi nella posizione di soprannumero, presso enti ed aziende comunque sottoposti alla vigilanza della Regione e presso uffici periferici dell'amministrazione statale che esplichino servizio per conto e nell'interesse della Regione, a richiesta delle amministrazioni interessate.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 novembre 1974

BONFIGLIO

(492)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750500)